



REVISTA
AEQUITAS

Estudios sobre Historia, Derecho
e Instituciones

N° 24 - 2024



ASOCIACIÓN
VERITAS

**REVISTA AEQUITAS
ESTUDIOS SOBRE HISTORIA, DERECHO E
INSTITUCIONES**

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Director: Manuela Fernández Rodríguez (Universidad Rey Juan Carlos).

Secretaria: Leandro Martínez Peñas (Universidad Rey Juan Carlos).

Vicesecretarios: Francesca de Rosa (Univ. Degli Studi Federico II de Nápoles) ; Stefano Vinci (Univ. Aldo Moro, de Bari).

Vocales: Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura) ; Sara Arrazola Ruiz (Universidad Rey Juan Carlos).

COMITÉ CIENTÍFICO

Dolores Álamo Martell (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria);

Ileana del Bagno (Universidad de Salerno, Italia);

Dario Luongo (Universidad de Napoli Parthenope, Italia);

Aniceto Masferrer (Universidad de Valencia);

Francesco Mastroberti (Universidad de Bari Aldo Moro, Italia);

Isabelle Poutrin (Universidad de París-Est Créteil, Francia);

Nicole Reinhardt (Universidad de Durham, Reino Unido);

Dolores Mar Sánchez González (Universidad Nacional de Educación a Distancia);

Revista Aequitas, número 24, 2024

ISSN 2174-9493

Fernando Ciaramitaro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

PANEL DE REVISORES

Beatriz Badorrey (UNED)

Judit Beke Martos (Ruhr University of Bochum, Alemania)

Elena Díaz Galán (Universidad Rey Juan Carlos)

Juan Carlos Domínguez (Universidad San Pablo-CEU)

Alicia Duñaiturria Laguardia (CUNEF)

Óscar Flores (Universidad de Cohauila, México)

Clara Furriols Espona (Universidad Rovira i Vigil)

Claudia Gago (Universidad Rey Juan Carlos)

Federico Gallegos Vázquez (Universidad Rey Juan Carlos)

Sara Granda (Universidad de Castilla-La Mancha)

Francesco Eriberto d'Ippolito (Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Italia)

Consuelo Juanto (UNED)

Manuel Martínez Neyra (Universidad Carlos III)

Alicia Panepinto (Queen's University, Belfast, Reino Unido)

Manuel Antonio Pacheco Barrio (Universidad de Valladolid)

Carlos Pérez Fernández-Turégano (Universidad San Pablo-CEU)

Alberto Pérez Rubio (Universidad Autónoma de Madrid)

Elena Peribañez (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

Miguel Pino Abad (Universidad de Córdoba)

Isabel Ramos Vázquez (Universidad de Jaén)

Rafael Ramís Barceló (Universitat Illes Balears)

Guillermo Rivilla (Instituto Miguel Ferrari, Valladolid)

José Ignacio Recio Rodríguez (Universidad de Salamanca)

Magda Yadira Robles Garza (Universidad de Monterrey, México)

Belinda Rodríguez Arrocha (Universidad Autónoma de México, México)

Carolina San Martín (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

Sixto Sánchez Lauro (Universidad de Extremadura)

Prof. Doc. Frank L. Schäfer (Friburgo University, Alemania)
Lorenzo Sinisi (Università degli studi Magna Graecia di
Catanzaro, Italia)

Apoyo Técnico Informático: Julián Vicente Díaz y Erika Prado Rubio.

Dirección administrativa de la revista
para remisión de artículos y otras cuestiones:
manuela.fernandez@urjc.es

Asociación Veritas para el Estudio
de la Historia, el Derecho y las Instituciones
Valladolid, 2023

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la directora de la misma, a la dirección de correo electrónico **manuela.fernandez@urjc.es**, haciendo constar como asunto del mensaje *Artículo Revista Aequitas*.

Los artículos académicos deberán ser originales y serán evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción, cuyo listado puede consultarse en el Panel de Revisores. El procedimiento a seguir para la evaluación será el denominado por pares mediante doble ciego.

El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de recensiones y textos académicos similares, pero la evaluación será llevada a cabo por dos miembros del Consejo de Dirección.

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes criterios:

- Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple.
- Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una selección de palabras clave
- Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., *El confesor del rey en el Antiguo Régimen*. Madrid, 2007, p. 87.

- Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista en que está contenido; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en *Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones*, nº 1, 2011, p. 34.

- En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, *El confesor del rey en el Antiguo Régimen*, p. 23.

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser considerado motivo de no admisión del artículo.

**REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN VERITAS
PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA, EL
DERECHO Y LAS INSTITUCIONES**

Revista Aequitas, número 24, 2024

ISSN 2174-9493

ix

SUMARIO

La Raccolta Migliaccio tra gli studi sulle corporazioni napoletane nel secondo Ottocento: Uno strumento 'complesso' p. 1

Michele Pepe

Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

La protección judicial de los emigrantes italianos a principios del siglo XX p. 75

Stefano Vinci

Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

El desarrollo del concepto de dignidad humana en la Antigua Grecia p. 97

Covadonga Torres Assiego

Universidad Rey Juan Carlos

El elemento subjetivo o ético en la llamada condición resolutoria tácita desde una revisión histórica p. 127

José Maximiliano Rivera Restrepo

Universidad San Sebastián (Chile)

Rodrigo Barcia Lehmann

Universidad Autónoma de Chile

La recepción de la condición resolutoria tácita en el derecho español y en el derecho francés, y su recepción en el Código Civil chileno p. 223

José Maximiliano Rivera Restrepo

Universidad San Sebastián

Rodrigo Barcia Lehmann
Universidad Autónoma de Chile

La estructura del comunismo en México hacia 1950 según un informe secreto dirigido al dictador dominicano Trujillo p. 169

Juan Ramón de Andrés Martín
Universidad Rey Juan Carlos

El armamento del castillo de Peracense (Teruel), en la segunda mitad del siglo XV, según los libros de Actas de la comunidad de aldeas de Daroca y su uso didáctico p. 211

David Pardillos Martín
Centro de Estudios del Jiloca (CEJ)

Jesús G. Franco-Calvo
Universidad de Zaragoza / Grupo de Investigación ARGOS

Darío Español-Solana
Universidad de Zaragoza / Grupo de Investigación ARGOS

Textualism as a theory of interpretation of legal norms in the context of doctrinal views p. 265

Vitalii Serediuk
Regional Service Center of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the City of Kyiv

Illya Shutak
King Danylo University, Ivano-Frankivsk,
Ukraine

Ihor Onyshchuk
Patronage Service of a Judge
Constitutional Court of Ukraine, Kyiv, Ukraine

*Transparencia fiscal vs paraísos fiscales: una
revisión sistemática* **p. 285**
Obed Vargas Salas
Universidad La Salle

Gabriela María Llave García
Universidad La Salle

Ariadna Brissethe Marines Soto
Universidad La Salle

Claudia Estefany Maita Villegas
Universidad La Salle

*La relación entre el empoderamiento de la mujer
peruana y su participación en la Gestión Pública* **p. 323**
Zoila Paola Becerra Castillo
César Vallejo University-Perú

Desire Martinez Bornaz
César Vallejo University-Perú

Victor Carloman Garay Verastegui
César Vallejo University-Perú

La prohibición de los clubes de fútbol de intervenir en la independencia de otros clubes y su tratamiento por el TAS p. 343

Rafael Valentín-Pastrana Aguilar
Universidad Rey Juan Carlos

Una figura distinta al frente del sínodo castellano: los gobernadores del Consejo Real de Castilla p. 365

Sara Granda
Universidad de Castilla-La Mancha

Decommunization as a component of the public policy of national memory in Ukraine: regulatory and institutional support p. 415

Svitlana Vlasenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Liliia Honiukova
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ser gobernador y ministro en la España de mediados del siglo XIX: Melchor Ordóñez y Viana (1811-1860) p. 453

Beatriz Badorrey Martín
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Estudio lingüístico de un género legislativo: el Preámbulo de la Ley 7/1985 y la Exposición de motivos de la Ley 57/2003 p. 489

Raquel Pinilla Gómez
Universidad Rey Juan Carlos

*José Gascón y Marín. Primer catedrático de
Derecho Administrativo de España* **p. 523**
Antonio Calonge Velázquez
Universidad de Valladolid

Miscelánea

*Nota sobre La depuración de funcionarios de la
administración de justicia durante la Segunda
República, de Miguel Pino Abad* **p. 575**
Leandro Martínez Peñas
Universidad Rey Juan Carlos

*Nota sobre Voorspel, el Preludio: génesis jurídico-
institucional del conflicto de los Países Bajos, de
Erika Prado Rubio* **p. 581**
María Peinador González
Asociación Veritas

*Recensión de la obra Delitos y orden público en el
estado constitucional: fenomenología, instituciones
y normas* **p. 587**
Rocío Velasco de Castro
Universidad de Exremadura

LA RACCOLTA MIGLIACCIO TRA GLI STUDI SULLE CORPORAZIONI NAPOLETANE NEL SECONDO OTTOCENTO: UNO STRUMENTO 'COMPLESSO'

- THE RACCOLTA MIGLIACCIO AMONG THE STUDIES ON
NEAPOLITAN CORPORATIONS IN THE SECOND HALF OF THE
NINETEENTH CENTURY: A 'COMPLEX' TOOL-

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2024

Fecha de aceptación: 15 de julio de 2024

Michele Pepe¹
Università degli studi di Bari 'Aldo Moro'

Resumen: A finales del siglo XIX, poco después de la unificación de Italia, se desarrolló una intensa actividad en los territorios del antiguo Reino de Nápoles para estudiar el fenómeno de las asociaciones profesionales surgidas desde el siglo XIV. Paralelamente a los estudios, surgieron censos y colecciones de las antiguas *capitolationes* y *statuta* de los colegios profesionales. Entre estas colecciones se encuentra la del abogado napolitano Francesco Migliaccio. Creada a lo largo de 15 años a partir de 1871, hoy es propiedad de la Universidad de Bari y contiene cientos de documentos. La mayoría de ellos son estatutos, pero hay muchos otros documentos en su interior que constituyen una herramienta

¹ michele.pepe@uniba.it

fundamental para estudiar el fenómeno de las asociaciones profesionales en el Reino de Nápoles entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Abstract: At the end of the 19th century, shortly after the unification of Italy, an intense activity was developed in the territories of the former Kingdom of Naples to study the phenomenon of professional associations that had emerged since the 14th century. Alongside the studies, censuses and collections of the ancient *capitolationes* and *statuta* of professional associations emerged. Among these collections is that of the Neapolitan lawyer Francesco Migliaccio. Created over 15 years starting in 1871, it is now owned by the University of Bari and contains hundreds of documents. Most of them are statutes, but there are many other documents within it that constitute a fundamental tool for studying the phenomenon of professional associations in the Kingdom of Naples between the Middle Ages and the Modern Age.

Palabras Clave: Estatutos Profesionales en el Reino de Nápoles, Colección Migliaccio, Sistema de Artes y Oficios, Proceso de Aprobación de Estatutos.

Key words: Professional Statutes in the Kingdom of Naples; Migliaccio Collection; System of Arts and Crafts; Process of Approval of Statutes.

Sommario: 1. Arti, mestieri, storiografia: alle origini di un interesse discontinuo 2. Il ‘primato’ degli statuti negli studi del tardo Ottocento 3. La *Raccolta Migliaccio* nell’Università degli studi di Bari 4. La ‘complessità’ della Raccolta 5. Appendice 6. Bibliografia

1.- **Arti, mestieri, storiografia: alle origini di un interesse discontinuo**

“Scarsamente conosciuta è la storia delle Arti nell’Italia meridionale. Rari se pur pregevolissimi i contributi particolari che, per altro tendono a mantenersi quasi esclusivamente su un piano giuridico

investendo solo eccezionalmente e di sfuggita il settore economico e sociale”. Era il 1949 quando Francesco Maria De’ Robertis, in un suo saggio piuttosto noto, aveva potuto esprimersi in termini così recisi². Oggi, a tre quarti di secolo di distanza, il numero di studi relativi al fenomeno delle aggregazioni di mestiere nel Mezzogiorno italiano, giudicato dal De’ Robertis non sufficientemente ampio, può considerarsi decisamente accresciuto e il bagaglio di conoscenze di cui possiamo disporre, sensibilmente arricchito³. È sufficiente consultare le bibliografie dei lavori più recenti per constatare come, negli ultimi decenni, si sia stratificata una diversificata produzione scientifica riguardante il corporativismo professionale nel Regno di Napoli⁴.

² DE’ ROBERTIS, F.M., “La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell’Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX”, in *Archivio Storico Pugliese*, a. II, 1949, p. 192. Lo studio del fenomeno associativo, corporativo e confraternale – tanto nel mondo romano quanto in quello medievale e moderno – occupò, nella produzione del De’ Robertis, un posto privilegiato. Cfr. sul punto MUSCA, A.D., “Ricordo di Francesco Maria De’ Robertis”, in *Archivio Storico Pugliese*, a. LVII, 2004, p. 308. Fra i diversi scritti sul tema si ricordano: *Contributi alla storia delle corporazioni a Roma*. Bari, 1934; “Il tramonto delle corporazioni da Teodosio II a Giustiniano”, in *Orpheus*, v. 2, 1955, pp. 45-54; “Leges cultorum’ pagane e Statuti confraternali cristiani: riferibilità ad un comune modello statutario e organizzativo”, in *Studia et documenta historiae et iuris*, v. 55, 1989, pp. 28-40.

³ In questo senso PAPAGNA, E., “Prefazione”, in MASTRODONATO, A., *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell’età moderna*. Palermo, 2016, p. V: “Gli studi sulle corporazioni napoletane, dopo aver vissuto un’importante stagione a partire dagli anni ottanta dell’Ottocento, quando era ancora vivo e politicamente significativo il ricordo della loro soppressione, hanno ricevuto un rinnovato impulso nei decenni a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del corrente, allorché si sono emancipati da un’impostazione di matrice giuridica per muoversi lungo nuovi itinerari, resi percorribili grazie al ricorso non solo a fonti prima inutilizzate, ma anche a più raffinate metodologie d’analisi e a più complesse categorie interpretative”.

⁴ Impossibile, in questa sede, fornire una informazione bibliografica esaustiva. A scopo puramente esemplificativo, ci si limiterà a segnalare quei lavori – ascrivibili agli ultimi trent’anni – con cui più frequentemente ci si è confrontati

Sebbene l'attenzione tributata dalla storiografia al tema – così come messo in luce dal De' Robertis – sia stata altalenante nel corso del tempo, le origini di questo filone di studi sono, tuttavia, piuttosto risalenti e possono essere rintracciate – tanto per il Mezzogiorno quanto per altre regioni della Penisola – già negli anni immediatamente successivi all'Unità⁵. In un momento, quindi, in cui l'affermarsi del

nella elaborazione delle pagine seguenti, che avvicinano il tema da prospettive differenti e che, a loro volta, sono dotati di apparati bibliografici ricchi e in grado di orientare efficacemente il lettore tra gli studi emersi negli ultimi anni. Ricordiamo, tra gli altri, DE ROSA, L., “Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi”, in *Studi storici Luigi Simeoni*, n° XLI, 1991, pp. 49-68; ASSANTE, F., “Le corporazioni a Napoli in età moderna. Forze produttive e rapporti di produzione”, in *Studi storici Luigi Simeoni*, n° XLI, 1991, pp. 69-83; MASCILLI MIGLIORINI, L., *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*. Napoli, 1992; DONSI GENTILE, I., MASSAROTTA, L., “Le capitolazioni di arti e mestieri esistenti nell'ASNa, nelle scritture del Cappellano Maggiore ed in quelle del ministero dell'interno. Una chiave di ricerca di rapida consultazione”, in *Sannium*, n° LXX-10, 1997, pp. 359-388; BARRA, F., CIRILLO, G., NOTO, M.A., *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età Moderna*. Roma, 2011; FABBRICINO TRIVELLINI, G., *Arti e mestieri napoletani nel contesto europeo*. Fasano, 2012; MASE, V., “Repertorio di arti e manufatture per il Decennio francese dall'Appendice I del Ministero dell'Interno dell'Archivio di Stato di Napoli”, in IACUZIO, L., TERZI, L., (a cura di), *Studi e ricerche sul decennio francese*. Napoli, 2008, pp. 321-343; MASTRODONATO, *La norma inefficace*; RESCIGNO, G., *Lo “Stato dell'Arte”. Le corporazioni nel regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*. Roma, 2016.

⁵ Cfr. sul punto MASTRODONATO, A., “La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI-XVIII)”, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, a. 10, n° 27, 2013, p. 65. Giova forse segnalare che, in alcune regioni d'Italia, già prima dell'Unità, sulla spinta del movimento risorgimentale, si fosse sviluppato un filone culturale volto al recupero delle fonti particolari, soprattutto statutarie. Cfr., in tal senso, BRACCIA, R., “Gli statuti di Carpi tra storia e storiografia”, in MAFFEI, P., VARANINI, G.M., (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*. Firenze, 2014, pp. 13-14: “Come è noto, complice lo spirito risorgimentale, già negli anni

neonato Stato nazionale, se da un lato veniva accolto con entusiasmo, dall'altro rischiava di essere percepito come un potenziale pericolo per la sopravvivenza delle consuetudini, delle tradizioni, del retaggio amministrativo, economico e giuridico delle regioni che fino a poco prima avevano costituito il *Regnum*. Perfettamente rappresentativo di questa posizione pare, ad esempio, il saggio del magistrato e giurista di origini lucane Nicola Alianelli⁶ il quale, nel 1873, aveva curato il volume *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane* per il quale aveva scritto il saggio introduttivo. Emblematiche le parole con cui denunciava i rischi connessi a una centralizzazione forzata e incurante delle secolari tradizioni preunitarie:

L'ordinamento d'uno Stato non deve esser diretto a creare l'accentramento e l'uniformità assoluta, ed invece è necessario che pur provvedendosi all'unità ed alla forza dello Stato, si lasci a coloro i quali vivono in mezzo alle speciali condizioni di cui ho parlato, sufficiente libertà nel deliberare e nell'operare per tutto ciò che particolarmente li riguarda. L'accentramento genera le perturbazioni, o durando spegne quasi la vita locale e rende l'uomo estraneo alla terra ove vive, ove ha la sua famiglia e la sua fortuna,

immediatamente precedenti l'Unità d'Italia l'interesse per gli statuti comunali coinvolse sia la comunità scientifica sia i cultori di storia locale, un'attenzione che si tradusse in una serie di iniziative dirette soprattutto alla ricerca, all'edizione e alla realizzazione di censimenti di testi statutari”.

⁶ Nato a Missanello – nell'attuale provincia di Potenza – nel 1809, Alianelli fu magistrato, docente e senatore. Il suo primo incarico in magistratura – come giudice di circondario di prima classe a Potenza – è del 1840. Dal 1864 fu giudice della Corte di Cassazione di Napoli dove raggiunse il grado di presidente di sezione e, dallo stesso anno, insegnò nell'Università di Napoli prima diritto civile, poi commerciale. Fu senatore del Regno dal 1876 e presiedette la commissione che varò il Codice di commercio del 1882. Su Alianelli cfr. FALLETTA, S., (a cura di), *Erudizione e cultura storica nella Sicilia del XIX secolo. Il carteggio tra Michele Amari e Raffaele Starrabba (1866-1900)*. Napoli, 2018, p. 146. Un più compiuto profilo biografico di Alianelli è in PERIFANO, T., “Commemorazione di Nicola Alianelli letta all'Accademia nella tornata del dì 19 Dicembre 1886”, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*. Napoli, v. 17, 1887, pp. 180-187.

il che non può avvenire senza che ne derivi la debolezza dello Stato, la cui forza non è e non può essere che la somma delle forze di tutte le parti di esso. Il comune non deve assorbire le famiglie, nè lo Stato i comuni⁷.

Un simile approccio, chiariva Alianelli, non doveva considerarsi frutto di scetticismo nei confronti dell'Unità italiana a cui il giurista lucano guardava, invece, con piena fiducia. Si trattava – potremmo dire – di rivendicare un 'metodo' che consentisse di non sciupare il ricco patrimonio fatto di consuetudini e specificità locali:

Amo quanto altri mai l'unità d'Italia, desidero che il governo alla saggezza accoppi la forza, ma ho per certo che per conservar l'unità nazionale non bisogna voler tutto accentrare. Che per esser forte il potere centrale in ciò che riguarda lo Stato non deve dissipare le sue forze e distrarre la sua attenzione nelle particolarità delle amministrazioni locali⁸.

L'Unità costituì, in effetti, uno stimolo importante ad avviare studi che avessero la funzione di salvare da un paventato oblio documenti utili a ricostruire la storia delle realtà preunitarie. Nel Mezzogiorno, in quegli anni, sorsero una serie di iniziative intraprese da accademici, storici, archivisti o semplici cultori di storia locale volte valorizzare le fonti relative alla vita delle Arti, delle professioni, delle manifatture e delle industrie fiorite nelle province dell'ex Regno. Esempio, da questo punto di vista, l'opera di Gaetano Filangieri di Satriano che, per quasi vent'anni, accumulò instancabilmente, sia in Italia che all'estero – soprattutto in Francia – materiale documentario relativo alla storia delle Arti e dei mestieri fioriti entro i confini del Regno e in particolare della città di Napoli giungendo, in fine, a pubblicare, in sei volumi stampati

⁷ Cfr. ALIANELLI, N., (a cura di), *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane. Notizie e monumenti*. Napoli, 1873, p. 14.

⁸ *Ibidem*.

tra il 1883 e il 1891, i *Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane*⁹. È nell'introduzione al IV volume che il Filangieri chiarisce lo spirito con cui la sua opera era stata progettata e realizzata senza risparmio di fatica:

Fermi nel convincimento che ogni uomo di retto volere debba, secondo le proprie facoltà, adoperarsi in pro ed in onore del suo paese, diamo alla luce il IV volume dei nostri Documenti, non di altro bramosi, se non di mostrare a questa nostra cara patria quanto profondamente ci muova il dovere di rivendicare dall'oblio le sue venerande memorie. Che se all'onesto e tenace intendimento, se a quella sintesi ed a quella critica rigorosa, a cui debbono conformarsi siffatte opere, si mostrerà inadeguato l'ingegno nostro, e fiacche le forze della mente, lo studioso lettore vorrà usarci indulgenza, in grazia appunto di quel retto e nobilissimo fine propostoci; per raggiungere il quale non abbiamo perdonato a fatica alcuna¹⁰.

Fissato il proposito, Filangieri passa a chiarire le modalità con cui perseguirlo e ottenere, quindi, risultati efficaci:

Due modi sono da tenere, chi voglia illustrare le patrie memorie, cioè ricercare con perseveranza i materiali storici; indi lavorare su questi materiali, insieme ai monumenti sopravvissuti, raffrontandoli con la critica, ordinandoli, facendone scaturire lume di verità storica. Colui che strenuamente si adopera intorno a questi due studii, egli forse non guadagnerà nè splendore di gloria,

⁹ Cfr. FAGIOLI VERCELLONE, G., "Filangieri, Gaetano", in *Dizionario Biografico degli italiani* (=DBI), v. XLVII, 1997, p. 583. Sia a Napoli che all'estero, in Inghilterra e ancor più in Francia, Filangieri fece "copiare o riassumere da esperti paleografi migliaia di documenti che concernevano in qualche modo le arti e i mestieri nelle provincie napoletane" e che sarebbero poi confluiti nella sua opera più importante: FILANGIERI, G., *Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane*. Napoli, 1883-1891, VI voll.

¹⁰ FILANGIERI, *Documenti per la storia, le arti e le industrie*, v. IV, p. XI.

nè clamore di popolarità, ma riporterà la coscienza di avere arrecato utile alla patria, e di aver giovato alla generazione avvenire, anche più forse che non alla presente¹¹.

Quanto alla mole e ai contenuti, in fine, l'opera del Filangieri si caratterizza per la sua vastità. Al termine del suo lavoro l'autore riuscì a mettere a disposizione di cultori e storici una grande e variegata quantità di materiali che provenivano, per la maggior parte, da archivi notarili¹².

2. Il 'primato' degli statuti negli studi del tardo Ottocento

L'eterogeneità dei materiali raccolti e pubblicati dal Filangieri connota 'eccentricamente' i *Documenti* rispetto alla tendenza maggioritariamente seguita dai primi studiosi della storia delle professioni e delle corporazioni napoletane i quali, nei loro lavori, avevano, invece, maggiormente concentrato l'attenzione sugli statuti prodotti dalle Arti. Ciò, probabilmente, nella convinzione che soltanto l'indagine su questa particolare categoria documentaria consentisse di ottenere risultati utili alla ricostruzione del fenomeno e alla emersione dei dati necessari a individuare le peculiarità caratterizzanti la testimonianza napoletana rispetto a quelle sviluppatasi nel resto della

¹¹ Ivi, pp. XI-XII.

¹² Ben tre dei sei volumi complessivi raccolgono materiali derivanti da archivi notarili. Nello specifico l'opera del Filangieri risulta così scandita: "il primo volume, (Napoli 1883), le Effemeridi delle cose fatte per il duca di Calabria (1484-1491) di Joampiero Leostello da Volterra, tratte da un codice della Biblioteca nazionale di Parigi. Il secondo volume (*ibid.* 1884) presenta la Scheda di notar Cesare Malfitano (1477-1522), documenti concernenti opere in chiese, conventi, cappelle, ecc. Il terzo e il quarto volume (*ibid.* 1885 e 1888) contengono Estratti di schede notarili. Gli ultimi due volumi (entrambi *ibid.* 1891) intitolati [...] Indice degli artefici delle arti maggiori e minori, consistono in un repertorio di personaggi in ordine alfabetico (I, A-G; II, H-Z)". Così FAGIOLI VERCELLONE, "Filangieri, Gaetano", p. 583.

Penisola¹³. E infatti, sebbene la storiografia consolidatasi negli ultimi anni tenda a ridimensionare il primato dello statuto quale strumento di ricostruzione pressoché esclusivo del fenomeno corporativo e professionale¹⁴, nel XIX secolo paiono davvero sparute le testimonianze

¹³ Così, tra gli altri, MASTRODONATO, “La norma inefficace”, p. 65: “Le corporazioni napoletane, a partire già dagli anni ottanta dell’Ottocento, quando ancora vivo e politicamente significativo era il ricordo della loro soppressione, sono state oggetto di un vivace dibattito storiografico che, fondato essenzialmente sull’analisi delle fonti statutarie, ha cercato di ricostruire la storia e la fisionomia di singole Arti, alla ricerca delle peculiarità dell’ordinamento corporativo sviluppatosi nella capitale partenopea nel corso dell’età moderna e dei suoi caratteri originali rispetto al modello prevalente nell’Italia comunale. Raccolti nella loro successione cronologica, collazionati nell’eventuale discordanza delle redazioni disponibili, distinti secondo le differenti corporazioni, gli Statuti delle Arti sono stati minuziosamente esaminati da storici e giuristi”. Sull’attenzione riservata agli statuti e per alcuni riferimenti alle maggiori raccolte dell’epoca, cfr. anche LOMBARDI, G., *Tra le pagine di San Biagio. L’economia della stampa a Napoli in età moderna*. Napoli, 2000, specialmente pp. 15 e ss.

¹⁴ Sul punto cfr., tra gli altri, LANARO, P., “Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti del caso veneto”, in GUENZI, A., MASSA, P., MOIOLI, A., (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna*. Milano, 1999, pp. 327-344. Per quanto riguarda le regioni meridionali cfr. il già citato lavoro – ampio e documentato – di MASTRODONATO, *La norma inefficace*. In particolare Mastrodonato dimostra che tra *norma e pratica*, tra il *dover essere* rappresentato dalla regola statutaria e l’*essere* incarnato dall’effettiva operatività di quella regola, spesso sussisteva “un’irriducibile sfasatura”. In molti casi, sottolinea l’autrice, proprio “l’insistente richiamo alla solidarietà di corpo e all’osservanza del dettato statutario, insieme al progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori”, testimoniava la difficoltà di tradurre in pratica l’auspicata pace sociale tra i matricolati, “tanto agognata dalle Capitolazioni” quanto “distante dalla vita quotidiana delle Arti. [...] E che gli originari appelli alla concordia tra i matricolati e al rispetto delle Capitolazioni” continua Mastrodonato “restino spesso inascoltati è chiaramente testimoniato dai ritocchi e dalle integrazioni periodicamente apportati agli Statuti, con maggior frequenza tra la fine del Seicento e il secolo seguente, nel tentativo, spesso rivelatosi del tutto inefficace e fallimentare, di porre un

che documentano un atteggiamento critico rispetto alla capacità delle capitolazioni di raccontare con fedeltà e univocità la vita delle Arti e delle corporazioni¹⁵. La storiografia prevalente di quegli anni, infatti, non sembra nutrire dubbio alcuno sul ‘primato’ di questa specifica fonte. Nel 1883, pienamente inserito nella fioritura post-unitaria di studi sulle Arti e le corporazioni meridionali, Francesco Pepere aveva pubblicato il saggio *Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle province napoletane*. Pepere vedeva nella ‘ribellione’ all’aristocrazia feudale e nello spostamento dalla campagna alla città i presupposti dell’aggregazione professionale intesa quale baluardo di libertà e indipendenza:

Ma era necessario a ristabilire l’equilibrio sociale, rotto dalla preponderanza e dall’oppressione dell’aristocrazia feudale sulla dipendente e vessata plebe rurale il nascimento di cotesta classe [artigiana] la quale avesse rivendicato in fatto la giustizia del principio di ogni ordinata società che a ciascuno, secondo la

correttivo all’incontrollabile crescendo di abusi, liti e contenziosi che quotidianamente oppongono individui e gruppi all’interno di ciascun corpo d’Arte”. Così a pp. 210-211.

¹⁵ Una testimonianza tanto precoce quanto rara di scetticismo rispetto alla efficacia delle regole statutarie è in DE SAMUELE CAGNAZZI, L., *Elementi di economia politica dell’arcidiacono Luca De Samuele Cagnazzi ad uso della regia università degli studj di Napoli*. Napoli, 1813. Trattando della produzione dei beni e riguardo alla capacità degli statuti di regolamentarla efficacemente, l’eclettico economista pugliese denunciava, infatti, come la norma dello statuto, osservata nella forma ed elusa con facilità nella pratica, soprattutto se predisposta per limitare le frodi, non potesse considerarsi uno strumento di valutazione del tutto affidabile. Cfr. sul punto pp. 137-138: “Vi sono in alcuni luoghi de’ regolamenti circa i processi tecnici e i metodi di esecuzione fissati da’ corpi d’arti con l’autorizzazione del Governo. Se questi fossero solamente pubblicati per illuminare gli artieri, non vi sarebbe stabilimento più lodevole, ma se si costringono questi a così agire per evitare le frodi si rendono precetti inutili. Un processo può essere eseguito bene o male senza uscire da regolamento. Anzi, il furbo profitta sotto l’ombra dello stesso regolamento nel commettere la frode. Il compratore di buona fede sentendo eseguito il regolamento non cerca altro esame”.

sua opera devono essere attribuiti i diritti. [Perciò la plebe delle campagne] doveva procedere a inurbarsi nei borghi e nelle città ed ivi piantar le nuove sedi del suo industrie lavoro ed innalzare il vessillo della sua indipendenza¹⁶.

Quanto, poi, al contenuto di quelle libertà e di quella indipendenza, Peperere non poteva che individuarne la fonte esclusiva negli statuti. Si trattava, nella ricostruzione dello storico, di una fonte assai potente. Una fonte che, regolarmente approvata, era in grado di sottomettere persino la *Costituzione dello Stato*: poiché, scriveva Peperere, le corporazioni di Arti e mestieri “erano gli organi vitali del nuovo corpo sociale, così gli Statuti ed i Regolamenti delle stesse, dovevano essere rispettati dalla Costituzione dello Stato”¹⁷.

Anche Angelo Broccoli, in un contributo di alcuni anni successivo – siamo nel 1892 –, guardava al problema dalla medesima prospettiva. Le capitolazioni inserite negli statuti delle Arti e dei mestieri, qualificate come la massima manifestazione dell’autonomia corporativa, dopo aver ‘strappato’ la loro approvazione ed essere entrate autorevolmente nel tessuto sociale, dovevano essere scrupolosamente rispettate sia dalla collettività, sia dalla autorità politica che le aveva riconosciute:

Siffatte capitolazioni furoro dall’università dei cittadini e dal principe successivamente rispettate, riconosciute e protette, quando, per la forza stessa delle cose e per lo sviluppo rigoglioso del loro organismo, divennero una parte importante nel nuovo stato della società [...]. In queste, seppero gradatamente strappare ai sovrani del tempo, sotto nome di Grazie e Privilegi, il loro riconoscimento quali enti capaci di dritto e l’approvazione delle

¹⁶ Cfr. PEPERERE, F., “Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle province napoletane: memoria del socio Francesco Peperere”, in *Atti della reale accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli, v. XVII, 1883, pp. 15-16.

¹⁷ Cfr. Ivi, p. 17.

Capitolazioni, secondo che i componenti di ciascun'arte e mestiere regolavano i rapporti e doveri, cui voleano e doveano conformarsi, non meno per l'utile singolo degli associati, che per l'incremento dell'arte, dell'industria e del mestiere¹⁸.

La funzione essenziale riconosciuta agli statuti nel percorso di ricostruzione del fenomeno professionale e corporativo nelle regioni meridionali è testimoniata, negli stessi anni, anche dalla presenza di una importante attività di censimento, catalogazione e acquisizione delle capitolazioni superstiti sparse negli archivi dell'ex Regno e, in particolare, della capitale.

Un contributo rilevante in questa direzione venne dal giovane avvocato Raffaele Majetti il quale, nel 1885, sulla *Gazzetta del procuratore*¹⁹, aveva pubblicato in quattro uscite il *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV*. Majetti aveva già presentato il suo lavoro nel 1883 nell'ambito di un concorso indetto dal Circolo Universitario Antonio Genovesi²⁰ ed era stato premiato da un'autorevole commissione formata da Enrico Pessina,

¹⁸ BROCCOLI, A., "Le corporazioni d'arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua", in *Archivio Storico Campano*, n° II, 1892-1893, p. 346.

¹⁹ Il periodico veniva stampato con il titolo completo di *Gazzetta del Procuratore. Rivista critica di legislazione e giurisprudenza*. La *Gazzetta* fu "fondata nel 1866 e diretta dagli avvocati Francesco Stellacci e G.B. di Lorenzo". Veniva stampata a Napoli settimanalmente "in 12 pagine, in 4°, a tre colonne". Cfr. BERNARDINI, N., *Guida della stampa periodica italiana*. Lecce, 1890, p. 553.

²⁰ "A Napoli, per non dire di altre università, vi è un Circolo che prende il nome da Antonio Genovesi e nel quale, con savio consiglio i giovani si esercitano a studiare e ad esporre argomenti di economia politica. Certo, Dom quando altra utilità non ne ritraessero, sarebbe sempre grandissima quella di prepararsi alle battaglie della parola". Cfr. GIANTURCO, E., *Crestomanzia di casi giuridici in uso accademico composta e ordinata dall'avvocato Emanuele Gianturco*. Napoli, 1885, p. 17.

Alberto Errera e Nicola de Crescenzo²¹. Come si è detto il contributo apparve in quattro uscite. Le prime tre ricostruivano la storia del fenomeno corporativo nel Mezzogiorno a partire dalla monarchia angioina nei cui confronti Majetti utilizzava toni fortemente critici. Agli angioini egli addebitava lo sviluppo di tensioni, lotte e malcostume all'interno del Regno²² e il conseguente sfacelo del sistema produttivo meridionale²³ che aveva causato l'emarginazione e le vessazioni subite dalle "poche associazioni di operai e borghesi" le quali erano condannate a vivere "un'esistenza debole"²⁴. Del tutto differente la considerazione manifestata nei confronti della monarchia aragonese e, in special modo, del Regno di Alfonso I che, a opinione del Majetti, "segnò un periodo di splendore e di progresso nella storia di Napoli in riguardo alle lettere,

²¹ MAJETTI, R., "Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX", in *La Gazzetta del Procuratore*, a. XX, 1885-1886, n° 1, pp. 1-5; n° 2, pp. 13-16; n°3, pp. 25-28; n° 7, pp. 73-75. In corrispondenza del titolo del saggio, nella prima uscita, è posta una nota editoriale in cui leggiamo: "Il lavoro, che pubblichiamo di questo egregio e valoroso giovane, fu premiato nel Concorso bandito dal Circolo Universitario Antonio Genovesi nel 1883. È bene pure ricordare, a cagion di maggiore onore, che la Commissione esaminatrice era composta de' Professori Pessina, De Crescenzo ed Errera".

²² Ivi, p. 1: "Sotto tale regime lo stato della proprietà e delle persone doveva essere e fu deplorevolissimo e soggetto a cambiamenti grandi e fortunosi. Le agitazioni interne e le lotte fratricide avevano lacerata la nazione e fomentata la ferocia dei costumi, gli odii, lo spirito di partito ed il disconoscimento dei diritti inerenti alla umana personalità, poiché la forza bruta imperante avea ridotto il popolo ad uno stato passivo senza coscienza nazionale e giuridica e che avea scambiata la sua dipendenza civile e militare con la servitù. La proprietà in conseguenza fu rovinata e con la rovina dell'agricoltura trascinò seco quella di tutta quanta l'industria".

²³ *Ibidem*: "L'industria ed il commercio, che già languivano oppresse da quel deplorevole regime feudale che spinse nuovamente l'Europa pel seno della barbarie, civile e militare sotto la novella Signoria, non cessando punto anzi aumentandone gli abusi, caddero in estrema rovina".

²⁴ Cfr. Ivi, p. 4.

alla scienza e all'industria"²⁵. Ne beneficiarono, proseguì il Majetti, le associazioni artigiane le quali "furono riconosciute e protette e divennero corporazioni"²⁶. Poterono, così, farsi artefici di una serie di effetti benefici per l'intera società:

Furono l'asilo in cui l'operaio stette al sicuro dalle vessazioni feudali, e resero indipendente il lavoro. Giovarono all'industria perché, essendo pochi i mestieri, scarsa la produzione, rari e difficili gli sbocchi sui mercati, i corporati ebbero l'agio di perfezionarsi a vicenda, assicurare il buon servizio del pubblico, la fedeltà nelle contrattazioni ed impedire che gli uomini senza costume e senza pratica potessero defraudare i cittadini²⁷.

Le conquiste dell'artigianato e le floride condizioni economiche raggiunte dal Regno con gli aragonesi furono sciupate dal vicereame spagnolo: una "nuova e straniera quanto infame dominazione" che "sprofondò il paese [...] in condizioni lagrimevoli"²⁸. Impietose le parole del Majetti secondo cui:

Tutta la vita economica del Vice-Reame si riduceva a pagare debiti vecchi con debiti nuovi, vendere le fonti più ricche delle rendite, gravare di imposte nuove i popoli, senza promuovere la ricchezza del paese e l'industrie degli uomini. [...] l'oro rapito ai popoli serviva a mantenere compagnie di fanti ed uomini d'arme Spagnuoli, a costruire galere per rafforzare l'armata castigliana, a sostenere eserciti in pro di Filippo II²⁹.

²⁵ Cfr. *Ibidem*.

²⁶ Cfr. *Ibidem*.

²⁷ Cfr. Ivi, p. 14.

²⁸ Cfr. *Ibidem*.

²⁹ Cfr. *Ibidem*.

Ne fu profondamente danneggiato il sistema delle Arti che, a opinione del Majetti, proprio negli anni del vicereame, iniziò inesorabilmente a stravolgere fin quasi a perdere la sua natura e i suoi scopi: in un contesto così depresso e inadeguato, infatti, le corporazioni cessarono inevitabilmente di essere un luogo di promozione lavorativa e personale per divenire uno strumento di rigido controllo e di oppressione nelle mani dell'autorità; esse, inoltre, ripiegarono opportunisticamente su posizioni finalizzate alla formazione di dannosi privilegi e monopoli³⁰. “Ma finalmente, allorché ascese al trono di Napoli Carlo III di Borbone [...] una nuova era di tranquillità e pace iniziò”: il sistema corporativo, degenerato negli anni dei Vicereame, non più in grado di garantire il progresso economico dello Stato, cominciò a essere colpito in quanto considerato, ormai, un ostacolo al suo sviluppo³¹. Dopo alcuni interventi di soppressione parziale, i cui effetti furono giudicati favorevolmente, esso fu definitivamente e complessivamente abolito – almeno per quanto riguardava le Arti meccaniche – da Ferdinando I nel 1821³².

³⁰ Cfr. *ibidem*: “Sotto tale regime gli operai lontani dalla partecipazione attiva e feconda alla vita pubblica dello Stato, si ritirarono inoperosi nelle corporazioni le quali prive di qualsiasi politica importanza, senza zelo e senza entusiasmo, governate dal sistema del monopolio e del privilegio, tendevano a rendere sempre più esclusivo e ristretto nelle mani di pochi l'esercizio dell'industria. E poiché non vi poteva essere libertà del lavoro là dove mancava la libertà civile, era generalmente e sotto gravi pene vietato l'esercizio di un'arte a chi non fosse matricolato alla rispettiva corporazione”.

³¹ *Ivi*, p. 28.

³² Il decreto di soppressione delle Arti meccaniche, asciutto, in due articoli, porta la data del 23 Ottobre 1821: “Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie [...]. Considerando che i regolamenti e gli statuti delle corporazioni delle arti e mestieri, in vece di promuovere la pubblica industria non servono che a vincolarla; e vedendo per lo contrario il felice risultamento, che si è avuto dallo scioglimento di alcune di esse corporazioni negli scorsi anni; sulla proposizione del direttore della real segreteria di Stato degli affari interni; inteso il nostro consiglio di Stato; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue: art. 1. Tutti gli statuti, regolamenti, e capitolarioni delle corporazioni di arti, e mestieri, non ancora derogati, restano annullati, limitando

L'ultima delle quattro parti del *Cenno storico* fu pubblicata alcune settimane dopo la terza³³ e si configura come una sorta di 'appendice' che integra e completa le precedenti. Presumibilmente convinto – come la gran parte dei suoi contemporanei – della centralità degli statuti nel

lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà, e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliono ascrivere; art. 2. Il direttore della real segreteria di Stato degli affari interni, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 23 ottobre 1821". Cfr. *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n° 191 (2 Novembre 1821), p. 775. Giova, forse, ricordare che la soppressione delle corporazioni annonarie giunse, in vece, solo dopo alcuni anni, precisamente nel 1825 e che a essa seguirono importanti strascichi giudiziari. Sul punto cfr. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti*, p. 165. Più risalente, DAL PANE, L. *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*. Milano, 1940, pp. 259-261. Il decreto di soppressione delle Arti annonarie, più articolato del precedente disponeva: "Francesco I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie [...]. Veduto il real decreto de' 23 ottobre 1823; veduta la sovrana risoluzione de' 21 di novembre dell'anno predetto; veduto il real decreto de' 5 di novembre 1823; sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato degli affari interni; udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: art. 1. A contare dal dì quindici di maggio del venturo anno mille ottocento ventisei rimarranno annullati tutti gli statuti, regolamenti e capitolarioni non ancora derogate delle corporazioni delle arti dette annonarie in questa capitale; e lo scopo di esse corporazioni sarà limitato alle sole opere di pietà e di religione per coloro che spontaneamente vorranno parteciparne; art. 2. sarà quindi dall'epoca anzidetta libero a chiunque di incettare, comprare e vendere qualsiasi commestibile, tanto all'ingrosso, che alla minuta nella città di Napoli; art. 3. Dall'epoca stessa rimarranno parimente abolite le assise colle quali è regolato il commercio di taluni di detti generi: i venditori saranno sotto la vigilanza del Corpo municipale soltanto per le contravvenzioni che potrebbero commettersi circa la qualità e peso de' medesimi; art. 4. Il sito delle botteghe e posti di vendita de' commestibili sarà determinato a norma de' regolamenti di polizia urbana e di salute pubblica, rimanendo abolita ogni prescrizione relativa alle distanze da serbarsi tra loro; art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Napoli, 20 novembre 1825". Cfr. *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n° 6 (7 Gennaio 1826), p. 24.

³³ *La Gazzetta del Procuratore*, anno XX, 1885-1886, n° 7, pp. 73-75.

percorso conoscitivo del fenomeno delle corporazioni professionali ed evidentemente persuaso della necessità di rintracciare il maggior numero possibile di capitolazioni, Majetti predispose un elenco alfabetico delle Arti di cui aveva individuato lo statuto. L'elenco è diviso in due sezioni. Nella prima sono indicate le corporazioni annonarie³⁴, nella seconda quelle meccaniche che il giovane avvocato napoletano definisce semplicemente “corporazioni di arti e mestieri”³⁵. Ogni elenco contiene il nome dell'Arte, l'anno – o gli anni – a cui erano ascrivibili gli statuti individuati e, laddove esso fosse noto, il nome della cappella a cui l'Arte era votata.

Poco prima che Majetti pubblicasse il suo *Cenno storico* era stato portato a termine un altro lavoro finalizzato alla raccolta di statuti delle Arti napoletane. Lo aveva realizzato l'avvocato Antonio Follieri de Torrenteros. Già autore, nel 1882, di un opuscolo dedicato ai monti frumentari e ai crediti agrari³⁶, benefattore³⁷ e apprezzato conferenziere sin dalla giovinezza³⁸, Follieri raccolse i risultati della sua ricerca in uno

³⁴ Cfr. *ivi*, pp. 73-74. Ottantanove, in tutto, le Arti censite dal Majetti. Di quasi tutte è indicata la data dello statuto individuato o le date qualora per una stessa Arte vi fossero versioni differenti dello statuto. Per molte di esse, subito dopo la data o le date, è indicata la cappella devozionale di riferimento.

³⁵ Cfr. *ivi*, pp. 74-75. Più del doppio – in tutto centonovantadue – le Arti meccaniche indicate con le stesse modalità delle precedenti.

³⁶ FOLLIERI DE TORRETEROS, A., *Il credito agrario in Italia ed i monti frumentarii nelle provincie napoletane*. Napoli, 1882, pp. 1-49.

³⁷ Troviamo il Follieri tra i *Benemeriti della salute pubblica* per il suo impegno nel contrasto all'epidemia di colera del 1884. Cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, a. 1886, n° 1 (2 Gennaio), p. 267.

³⁸ Resta traccia, per esempio, di una sua conferenza tenuta – ancora da studente – presso il Circolo Universitario Antonio Genovesi. Cfr. DI MAIO, L., (diretto da) – TALLARIGO, C.M., (compilato da), *L'Ateneo. Giornale dell'Istituto Galileo Galilei*, Napoli, a. VI, n° VI (1881-1882), 1882, p. 124: “L'egregio e colto giovane Sig. A. Follieri de' Torrenteros nel giorno 14 Maggio fece una conferenza al Circolo Universitario Antonio Genovesi, intorno al Credito Agrario in Italia ed ai Monti frumentarii nelle provincie Napolitane. Delineato un quadro dello stato misero in cui si trova oggi la classe agricola italiana, [...] è

scritto intitolato *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli*. L'opera ottenne, da subito, una buona accoglienza: nel 1883 fu premiata – assieme al *Cenno storico* del Majetti – nell'ambito del concorso indetto dal Circolo Universitario Antonio Genovesi³⁹. L'anno successivo ricevette un ulteriore, prestigioso riconoscimento nel corso della Esposizione generale italiana celebratasi a Torino nel 1884 in cui una apposita sezione era stata dedicata alle istituzioni di beneficenza e previdenza⁴⁰. All'opera del Follieri, nell'occasione, fu conferita una

venuto svolgendo la vita e la parte presa dai Monti nello sviluppo dell'industria agricola; ed ha censurato il partito preso in vari comuni o di trasformarli in casse di risparmio e di prestanza, o distruggerli [...]. Le sue conclusioni furono le seguenti: -Richiamare a vita la scadente istituzione del Monti frumentari; -Promuovere la fondazione di banche popolari; -Estendere agli agricoltori il beneficio dell'ordine in derrate. E fra le sue aspirazioni vi fu ancor quella di vedere il Banco di Napoli venire in aiuto dell'agricoltura, come è venuto per la proprietà col credito fondiario. La franca ed ornata parola del giovine oratore non poteva non meritare gli applausi, di cui fu ricoperta, e noi più che altri ne restammo appieno soddisfatti, essendo stato l'egregio Sig. Follieri de Torrenteros alunno del nostro Ateneo”.

³⁹ Cfr. CECI, G., “Le Chiese e le cappelle abbattute o da abbattersi nel risanamento edilizio di Napoli”, in *Archivio Storico per le Provincie Napoletane*. XVII/1, 1892, p. 35.

⁴⁰ L'esposizione generale italiana celebratasi a Torino nel 1884 fu promossa dalla Società promotrice dell'industria nazionale. Vi furono esposte migliaia di opere d'arte, letterarie e manufatti distribuiti in otto divisioni a loro volta suddivise in un numero variabile di sezioni, classi e categorie. Le divisioni erano: 1. Belle arti; 2. Didattica, libri e biblioteche; 3. Produzioni scientifiche e letterarie; 4. Previdenza e assistenza pubblica; 5. Industrie estrattive e chimiche; 6. Industrie meccaniche; 7. Industrie manifatturiere – Galleria del lavoro; 8. Economia rurale, orticola, forestale. Cfr. *Esposizione generale italiana in Torino 1884: Catalogo ufficiale*. Torino, 1884, 2 vv. L'opera del Follieri fu esposta nella Divisione IV, Sezione XII, Classe I, Categoria V, Numero 3932. Cfr. Ivi, v. I, p. 288: “Follieri Antonio di Torrenteros (*sic*), Napoli. Due opuscoli, uno di economia politica, l'altro di storia”.

medaglia d'argento nella categoria *Letteratura della previdenza*⁴¹. Lo scritto, nonostante l'unanime e immediato apprezzamento documentato dai riconoscimenti ottenuti, non fu mai stampato ed è tuttora inedito⁴².

L'opera è divisa in due volumi. Il primo, contiene lo studio che funge da introduzione storica. Suddiviso in dodici capitoli⁴³, l'autografo è vergato in un corsivo uniforme e leggibile ed è ordinatamente distribuito in duecentotré pagine numerate.

Il *Saggio* del Follieri, a dispetto del titolo, non si limita alla ricostruzione del fenomeno corporativo a Napoli. L'opera, infatti, si caratterizza per i numerosi riferimenti alla sfera riguardante le autonomie delle città meridionali predisposti dall'autore con il fine evidente di valorizzare analogie e differenze fra queste autonomie e quelle vantate dalle città del centro-nord della Penisola. A differenza di quanto aveva fatto Majetti, Follieri aveva ricostruito la vicenda corporativa e professionale a partire dall'età romana e, dunque, quanto al suo inserimento nella storia del *Regnum*, essa veniva indagata sin dagli anni della monarchia normanna giudicata promotrice e protettrice dello sviluppo “delle arti e delle industrie” meridionali⁴⁴. Altrettanto

⁴¹ Cfr. “I premiati delle classi beneficenza e previdenza all'Esposizione Generale italiana in Torino nell'anno 1884”, in *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, a. XII, n° 9, 1884, p. 885.

⁴² FOLLIERI DE TORRETEROS, A., *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani*. Napoli, 1882-1884. Coll., Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, mss. XXXIV-A-13.1-2.

⁴³ I dodici capitoli in cui il primo volume del *Saggio* è suddiviso trattano rispettivamente: i corpi d'Arte a Roma, il Medioevo, il Ducato napoletano, i Comuni italiani, i Normanni e gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, i viceré, gli economisti e le condizioni economiche nel vicereame, Arti annonarie, costituzione della classe operaia, ultimo periodo. Cfr. FOLLIERI DE TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia*. v. I, pp. nn. 2-4.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 29: “Le arti e le industrie eran note nelle meridionali regioni d'Italia e fin dal tempo dei Normanni [...] esse vedonsi protette ed incoraggiate”.

favorevole il giudizio espresso sul regno svevo e su Federico II grazie a cui, sebbene “i cittadini” fossero “gravati da imposte [...] scorgesi promosso il progresso delle industrie e del commercio”⁴⁵. Strettamente centralistica, scrive Follieri, la disciplina delle aggregazioni artigiane voluta da Federico: gli artisti e gli operai erano spinti a unirsi non perché potessero autoregolare la propria attività, ma affinché osservassero in tutto gli statuti che il sovrano stesso faceva elaborare per ciascuna categoria di essi:

Egli obbligò tutti gli operai e tutti i venditori di commestibili e di medicine ad iscriversi in appositi registri presso i giudici e i baiuli della propria terra i quali, dal canto loro, dovevano quei registri trasmettere alla curia o corte regia affinché questa avesse potuto conoscere quanti fossero gli operai e mestieranti, a quale arte o mestiere si dedicassero. [...] Iscrivendosi presso il giudice l'operaio doveva giurare di osservare lo statuto che il re imponeva ed era proibito a chi non avesse ciò fatto di poter esercitare alcun'arte o mestiere⁴⁶.

Rispetto alla monarchia angioina, Follieri risulta meno critico rispetto a quanto non fosse stato Majetti. Era agli angioini, infatti, che, complice l'impulso dato allo sviluppo della capitale⁴⁷, si dovevano le prime compiute testimonianze statutarie in grado di documentare una ‘vita corporativa’ nel Regno⁴⁸.

⁴⁵ Cfr. *ivi*, p. 30.

⁴⁶ Cfr. *ivi*, p. 32.

⁴⁷ “Con gli Angioini Napoli conseguì maggiore lustro. I semplici costumi svevi mutarono. Tornei, corti d'amore, splendidezze non mai viste accrebbero la festa dell'allegra città. La signoria straniera importò consuetudini straniere e le industrie nostre e delle altre città del Regno non bastarono crescendo il valore delle cose che il lusso richiedeva”. Cfr. *ivi*, p. 43.

⁴⁸ *Ibidem*.

Follieri, tuttavia, attribuiva la vera svolta nella creazione di una ‘rete’, di un ‘sistema’ artigiano, agli Aragonesi i quali “fatti edotti che il lavoro era il principal mezzo alla ricchezza, tanto individuale quanto nazionale, posero ogni cura [...] a rendere il lavoro veramente profittevole ai cittadini ed al fisco”. A questo scopo la monarchia dette vita a un vero e proprio ‘sistema’ professionale:

Si volle [...] ordinare il lavoro, concedendolo come un privilegio, non solo nell’intento di accrescere le entrate dello Stato, ma in quello ancora di stabilire in Napoli delle grandi industrie le quali animassero il commercio interno ed esterno del Regno⁴⁹.

Per finire, in coda al racconto relativo al contributo portato dalla monarchia aragonese allo sviluppo del sistema delle Arti a Napoli, Follieri tentava di spiegare perché il fenomeno corporativo si fosse diffuso proprio in quegli anni. Secondo Follieri ciò era avvenuto non solo per la tradizione corporativa che lentamente, sin dall’età angioina, andava consolidandosi, né solo per l’impulso diretto esercitato dalla monarchia, ma anche e forse soprattutto per la presenza in città di maestranze invitate dai sovrani e provenienti da altre regioni della Penisola – artigiani veneti, genovesi, fiorentini – i quali erano portatori di una tradizione corporativa così radicata, sentita e praticata che i napoletani non poterono non restarne influenzati assimilandola⁵⁰.

Molto spazio Follieri aveva riservato all’età vicereale e a quanto essa fosse stata decisiva nel determinare un profondo regresso dell’economia del Regno e un mutamento del ruolo e delle funzioni

⁴⁹ Ivi, p. 67.

⁵⁰ “Anche che a Napoli non vi fosse stata alcuna tradizione di corporazione operaia, gli operai genovesi, fiorentini e veneti, che gli Aragonesi chiamavano in Napoli, portarono con loro quello spirito di corpo che nella loro patria in modo ove più ove meno energico erasi manifestato”. Cfr. ivi, p. 67.

esercitate dalle corporazioni di mestiere, nate per garantire lo sviluppo dell'economia e divenute, con il tempo, un vincolo soffocante:

[Le corporazioni], surte per la protezione degli interessi dell'industria e rivolte alla comune utilità, divennero in due secoli nociva oppressione dell'industria ed i padroni se ne fecero scudo per favorire i loro privati interessi. Essi divennero indolenti e noncuranti della dimane, sicuri del lavoro che i consoli, a norma degli statuti assicuravan loro senza darsi alcun pensiero di perfezionar le industrie le quali eran regolate, nel 1600, con quelle stesse disposizioni date nel 1500⁵¹.

D'altra parte, conclude Follieri, l'autorità vicereale non mostrava particolare interesse nel voler comprendere quanto il sistema delle Arti, degenerando, potesse danneggiare l'economia del Regno. "I viceré", scrive, "tosavano i rivenditori come tosavano le monete"⁵²: loro obiettivo principale era quello di ottenere la maggior quantità di denaro per il fisco e il pullulare delle Arti, accompagnato a un sempre più invadente intervento dell'autorità che infarciva gli statuti di regole e di multe da comminarsi in caso di contravvenzioni, era il modo migliore per "smungere i sudditi"⁵³.

Alla luce di tali valutazioni, Follieri, esprimendosi nei toni che di lì a poco sarebbero stati ripresi dal Majetti e da altri cultori dell'argomento⁵⁴, vedeva nella soppressione che la monarchia borbonica

⁵¹ Cfr. *ivi*, p. 151.

⁵² Cfr. *ivi*, p. 125. Sulla fraudolenta consuetudine di quegli anni di 'raschiare' le monete per trarne limatura di metallo prezioso, cfr. AVALLONE, P., SALVEMINI, R., "Al servizio dello Stato bisognoso. Le trasformazioni dei Monti di Pietà e degli ospedali in banche pubbliche a Napoli tra XVI e XVII secolo", in PICCINNI, G., (a cura di), *Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*. Roma, 2020, p. 406.

⁵³ Cfr. *ivi*, p. 129.

⁵⁴ Sul punto, anche se forse, per alcuni tratti, eccessivamente reciso, cfr. DE ROSA, L., "Le corporazioni nel sud della Penisola", pp. 49-50.

sostenne incurante del prevedibile malcontento che ne sarebbe scaturito, un atto meritorio e finalmente in grado di superare un sistema che, nel XVI e XVII secolo, si era tramutato in una vera e propria rete di legacci⁵⁵ in grado di paralizzare qualunque sussulto di libertà in campo economico:

Innumerevoli reclami vennero rivolti al re contro questo definitivo colpo dato al vecchio sistema. I ministri che consigliarono quel decreto furono detti settari e nemici del trono, ma la più bella delle libertà, quella del lavoro, aveva vinto i vecchi pregiudizi. Il rappresentante della monarchia divina, della monarchia assoluta, aveva egli stesso segnato la caduta del vecchio sistema e, trascinato dalla piena dei tempi, scendeva a patti con la società nuova per ricostruire su nuovi fondamenti la società industriale? Ecco quello che uno studio del periodo successivo ci potrà spiegare⁵⁶.

Sebbene, già nel primo volume del suo lavoro, Follieri avesse fatto abbondantissimo ricorso agli statuti e alla loro lettera per fondare le proprie riflessioni e approntare le proprie ricostruzioni, egli predispose un secondo volume contenente esclusivamente documenti. Anch'esso, come si è detto, manoscritto, il volume consta in tutto di duecentosessantanove pagine numerate che accolgono un indice – in quattro pagine – un'*Avvertenza* in una sola pagina e la trascrizione di centoventitre documenti. Di essi, a ulteriore conferma di quanto si è detto riguardo al 'primato' indiscusso attribuito alle fonti statutarie negli studi della fine del XIX secolo, ben novantasette sono statuti e capitolazioni. I restanti venticinque si dividono tra bandi, reclami, decisioni e

⁵⁵ L'oppressivo atteggiamento dell'autorità vicereale nei confronti delle corporazioni è oggetto di riflessione in un saggio, datato, ma ancora suggestivo, specificamente dedicato al periodo vicereale e al suo impatto sul sistema corporativo: CAPONE, A., *Le corporazioni d'arte nel vicereame di Napoli dal 1600 al 1707*. Bari, 1934.

⁵⁶ Cfr. *ivi*, p. 193.

istruzioni⁵⁷. Sempre tra i documenti non qualificabili come statuti di una specifica Arte, annoveriamo, poi, i fortunati, (ma controversi) *Capitoli del ben vivere*. I Capitoli, redatti nel 1509 per ordine del viceré Giovanni d’Aragona, conte di Ripacorsa, rappresentano uno dei primi tentativi di mettere ordine nell’intricato sistema delle Arti annonarie e, sebbene formalmente la loro vigenza fosse limitata alla capitale, essi produssero effetti all’interno dell’intero Regno.⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. FOLLIERI DE TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia*, v. II, “Indice”, pp. III-VI.

⁵⁸ I *Capituli del ben vivere*, redatti dal viceré Giovanni d’Aragona, costituiscono, probabilmente, la “prima sistemazione organica della materia annonaria in epoca moderna”. Così MASTRODONATO, *La norma inefficace*, p. 249. I *Capituli*, integralmente inseriti in GIUSTINIANI, L., *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, t. II, tit. XVI (*Annonariae Urbanae Leges*), Prammatica I, 25 Gennaio 1509, 1803, pp. 165-176, erano orientati a disciplinare la vendita dei generi alimentari a Napoli, ad agevolare l’approvvigionamento di essi da parte degli abitanti della capitale tramite la fissazione di prezzi massimi (c.d. *assise*) e a garantirne la qualità. Cfr. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, p. 249 e RESCIGNO, *Lo Stato dell’Arte*, p. 17. I *Capituli* si collocano in una più vasta produzione di prammatiche da parte del viceré il quale “fece molti regolamenti sull’annona i quali, per essere molto adatti alle esigenze del tempo, furono denominati *Capitoli del ben vivere*”. Così DE LUCA, F., MASTRIANI, R., *Dizionario corografico del Reame di Napoli*. Milano, 1852, p. LXXXIX. Sebbene la vigenza dei *Capituli* fosse formalmente limitata alla capitale, è probabile che essi venissero osservati anche in altre città del Regno. In tal senso, cfr. FARAGLIA, N.F., *Il Comune nell’Italia meridionale (1100-1806)*. Napoli, 1883, p. VIII. Nonostante i *Capituli* fossero stati formulati in maniera assai rigorosa soprattutto rispetto alle pene che erano previste per i trasgressori – cfr., sul punto, GUISCARDI, R., *Saggio di storia civile del Municipio napoletano*. Napoli, 1862, pp. 94, 128 – ne è stata in passato anche vivacemente contestata l’efficacia. Cfr., sul punto, CANTALUPO, D.G., *Annona, o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza, 1785, p. 120: “Vorrei in somma” scrive il Cantalupo, “che sull’esempio del Viceré conte d’Ognatte, e Villamediana del 1651 si abolissero tutte le prammatiche, tutti i bandi e tutte le costituzioni fin’ora promulgate in materia d’Annona e di Grascia le quali altro non contengono che un orrendo ammasso o sia il caos di leggi contrarie alla libertà, e contemporaneamente vorrei ancora che si abolissero in

Gli archivi – tutti napoletani – da cui Follieri aveva tratto la documentazione inserita nella sua raccolta, sono indicati nella *Avvertenza*: si tratta dell’Archivio di Stato, dell’Archivio municipale, dell’Archivio della santa visita e dell’Archivio della Biblioteca Nazionale⁵⁹.

3. La *Raccolta Migliaccio* dell’Università degli studi di Bari

Se l’elenco del Majetti giunse a essere pubblicato e la raccolta del Follieri, sebbene rimasta inedita, arrivò a una sua compiutezza raggiungendo, nella forma e nel contenuto, una condizione che potremmo definire di ‘immediata pubblicabilità’ (il manoscritto presenta già un frontespizio completo di tutti i dati e ogni capitolo, alla fine, possiede il suo apparato di note bibliografiche), a livello di mera raccolta

questa Dominante i capitoli che furono pubblicati nel 1509 dal Viceré conte di Ripacorsa chiamati *Capitoli del ben vivere*, ma che in realtà non sono tali, giacché disturbando ogni equilibrio di eguaglianza sono stati sempre cagione di violenze, di monopolij, e di raggiri fraudolenti”. Il riferimento del Cantalupo al provvedimento del 1651 e l’auspicio che la vigenza dei *Capituli* venisse revocata, richiama l’effettiva abrogazione, ad opera del viceré Iñigo Vélez de Guevara di tutti i bandi in materia di annona ad esclusione dei *Capituli* del Ripacorsa di cui, invece, era stata preservata la vigenza. Cfr. GIUSTINIANI, *Nuova collezione*, pp. 67-68, che riproduce integralmente il testo della prammatica LIX del 19 Gennaio 1651: “Considerando gl’inconvenienti che risultano dalla molteplicità de’ bandi ed ordini fatti in materia dell’abbondanza di questa fedelissima città tanto da’ predecessori, come da noi [...] volendo rimediare al tutto come conviene, ci è paruto, per le ragioni da noi considerate [...], rivocare i bandi, come per la presente li rivochiamo ed annulliamo e vogliamo che restino solo in piedi ed in osservanza i *Capitoli del ben vivere* che furono fatti dal *quondam* illustre Viceré conte di Ripacorsa”.

⁵⁹ Cfr. FOLLIERI DE TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia*. v. II, p. VII.

di materiale – pure, come vedremo, vastissima – si arrestò l’iniziativa promossa dal napoletano – anch’egli avvocato – Francesco Migliaccio⁶⁰.

Il lavoro del Migliaccio, pur in una dimensione non compiuta si presenta, per ampiezza di risultati raggiunti, estremamente significativo⁶¹. A evidenziarne la rilevanza furono già i suoi contemporanei.

Tra gli altri, Nicola Alianelli, nel suo *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane*, aveva scritto: “l’avv. sig. Francesco Migliaccio attende da molto tempo e con molta cura e diligenza a raccogliere gli statuti delle antiche associazioni di esercenti di arti e mestieri per poi pubblicarli. Io reputo che quella collezione sarà per riuscire molto utile per lo stesso scopo a cui io intendo”⁶².

Stessa considerazione per il lavoro del Migliaccio ebbe Francesco Pepere. Così leggiamo nel suo saggio sul diritto statutario delle corporazioni: “l’erudito avvocato del nostro foro Francesco Migliaccio ha raccolto dei manoscritti, che si conservano nei nostri archivi, 265 tra Statuti, Regolamenti e Capitoli delle corporazioni di arti e mestieri che ebbero sede nella città e nelle province del napoletano; ed è a sperare che non tardino a essere divulgati dalla stampa”⁶³.

⁶⁰ Alcune notizie biografiche su Francesco Migliaccio (Napoli, 1826, ivi 1896) si trovano in FERRARO, S., “La vita e l’opera dell’avvocato napoletano Francesco Migliaccio *amante e ricercatore delle antiche patrie istituzioni civili*”, in VANTAGGIATO, E., (a cura di), *La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli*. Bari, 2008, pp. 231-241. Sul punto, di poco precedente, cfr. ID., “L’avvocato Francesco Migliaccio (Napoli 1826-1896), uno storico dimenticato”, in DI MAURO, A., (a cura di), *Antiquitates Summae, studi e memorie in onore di Raffaele D’Avino*. Salerno, 2007, pp. 84-90.

⁶¹ Cfr. DE’ ROBERTIS, “La raccolta inedita del Migliaccio”. p. 197.

⁶² Così ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane*. p. 54.

⁶³ Cfr. PEPERE, “Il diritto statutario delle corporazioni”. p. 19.

Anche Angelo Broccoli pochi anni più tardi aveva riservato parole di grande apprezzamento al lavoro di Francesco Migliaccio definendo “benemerito” l’avvocato e rammaricandosi che “dopo tanto e così penoso lavoro di ricerche e dopo una ingente spesa di trascrizione, non ha potuto dar mano alla desiderata pubblicazione non ostante l’evidente suo interesse storico e gli autorevoli suffragi di persone così competenti”⁶⁴.

Ricordiamo, in fine, Bartolomeo Capasso che aveva riconosciuto come “con costanza non comune” Migliaccio avesse raccolto centinaia di documenti i quali “ove si pubblicassero dimostrerebbero ampiamente la vita e le condizioni che le arti ed i mestieri ebbero un tempo presso di noi”⁶⁵.

Dovette comprendere il grande significato della Raccolta anche Gennaro Maria Monti, archivista esperto, primo professore di Storia del diritto italiano nella neonata Università di Bari e primo presidente della Deputazione della Società di Storia patria per la Puglia⁶⁶ se è vero che ottenne, nel 1936, l’acquisto del Fondo da parte dell’Università dove ancora esso è custodito⁶⁷.

Decisivo, per il riconoscimento dell’importanza della Raccolta, fu, poi, il contributo di un altro illustre docente barese con le cui parole, per altro, abbiamo aperto queste pagine. Si tratta del citato Francesco Maria De’ Robertis il quale, alla metà del Novecento, fu autore di un contributo specificamente dedicato alla raccolta Migliaccio e intitolato *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell’Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX*. Il contributo tracciava la storia della Raccolta e, sebbene ne mettesse in luce alcune criticità, ne riconosceva

⁶⁴ Cfr. BROCCOLI, *Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli*. p. 348.

⁶⁵ Cfr. CAPASSO, B., *Le fonti della storia delle province napoletane dal 568 al 1500*. Napoli, 1902, p. 222.

⁶⁶ Cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari*. p. 19.

⁶⁷ Cfr. DE’ ROBERTIS, “La raccolta inedita del Migliaccio”. p. 197.

il valore “eccezionale” per gli studi storico-giuridici e socio-economici relativi al Regno di Napoli fra tardo Medioevo ed Età moderna⁶⁸.

Nella seconda metà del ‘900 la Raccolta non è stata dimenticata e ha rappresentato, anzi, uno strumento essenziale per gli studiosi che hanno ‘usato’ con innegabile profitto questa collezione di “grande ampiezza e importanza sulle corporazioni dell’Italia meridionale⁶⁹”.

La storia della Raccolta è, oggi, in parte nota. Sollecitato e confortato da alcuni autorevoli studiosi suoi contemporanei⁷⁰ – in particolare da Bartolomeo Capasso⁷¹ – con i quali intratteneva rapporti

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Il giudizio, generoso, è di MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*. p. 60. Quanto agli studi che hanno attinto abbondantemente e profittevolmente al materiale collezionato da Migliccio ricordiamo, limitandoci ai più recenti, RESCIGNO, G., “Confraternite di mestiere nel Principato Citra”, in BARRA, CIRILLO, NOTO, *Alle origini di Minerva Trionfante*; ancora ID., *Lo Stato dell’Arte*, in cui l’autore riconosce apertamente lo “straordinario interesse” della Raccolta “per quanto concerne la piena comprensione di fenomeni e movimenti storici che contraddistinsero la costituzione del sistema delle Arti nel Mezzogiorno d’Italia. Non si può infatti pensare” continua Rescigno “di indagare in maniera esaustiva la storia economica e sociale di questo territorio in epoca moderna, senza riferirsi agli Statuti e alle Capitolazioni depositati presso l’Università di Bari”. In fine MASTRODONATO, *La norma inefficace*, in cui l’autrice sistematicamente attinge al materiale conservato nella ‘Biblioteca Gennaro Maria Monti’ definendo la Raccolta Migliccio “una fonte preziosissima per ricostruire la storia delle corporazioni napoletane in età moderna”. Così a p. 3.

⁷⁰ I rapporti di amicizia e collaborazione di Migliccio con alcuni tra i maggiori studiosi della storia giuridico-economica del Mezzogiorno d’Italia sono documentati dalla corrispondenza intercorsa fra questi e l’avvocato napoletano. Parte di questa corrispondenza – in totale quindici lettere o minute inviate o ricevute da Migliccio – è conservata all’interno della *Raccolta* ed è stata integralmente pubblicata in VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliccio dell’Università di Bari*, alle pp. 33-62.

⁷¹ In una lettera inviata a Matteo Camera datata 15 Giugno 1872, Migliccio dice di aver intrapreso il lavoro di raccolta “ad istigazione del lodato sig. Capasso”.

di sincera amicizia, l'avvocato Francesco Migliaccio, *amante e ricercatore delle antiche patrie istituzioni civili*, per solo onore nazionale e in sprezzo del grande impiego di tempo e di denaro⁷², avvia una intensa attività di ricerca, reperimento e acquisizione di materiale statutario relativo alle corporazioni di mestiere attive a Napoli tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XIX. Stando a quanto si può leggere in una lettera inviata da Migliaccio a Matteo Camera il 15 Giugno 1872, il lavoro era iniziato al principio del 1871 e, al momento della missiva, poteva già vantare risultati cospicui⁷³, ma tutt'altro che definitivi. Lo stesso Migliaccio, nell'introduzione alla prima edizione all'*Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani*, pubblicato a sue spese nel 1880⁷⁴ e ristampato nel 1893 nell'*Archivio Storico Campano*⁷⁵, scriveva,

Cfr. *ivi*, p. 39. Un riconoscimento del ruolo propulsivo giocato dal Capasso riguardo al lavoro svolto dal Migliaccio si trova anche in MIGLIACCIO, F., "Il primo statuto per la nobile arte degli orefici napoletani", in *Archivio storico campano*, p. 399: "[...] allorché, a suggerimento del nostro Archeologo Commendatore Bartolomeo Capasso, gloria napoletana, cominciammo il faticoso e paziente lavoro della raccolta degli Statuti delle Arti e mestieri di Napoli".

⁷² Nella minuta di una lettera inviata al Ministero dell'interno, Migliaccio dopo essersi definito *amante e ricercatore delle antiche patrie istituzioni civili*, scrive: "il sottoscritto [...] per solo onore nazionale sta spendendo il suo tempo e denaro nel raccogliere, acquistare o trascrivere con grande sua fatica cosiffatti antichi e originari statuti, regolamenti e loro modificazioni". Cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*. pp. 56-57.

⁷³ La notizia si trae dalla minuta di una lettera che Migliaccio inviò a Matteo Camera con cui l'avvocato napoletano, appellandosi alla comune amicizia per Bartolomeo Capasso, chiedeva notizie relative alla città di Amalfi di cui Camera era originario: "Vi sarei molto tenuto se potreste [*sic*] favorirmi notizia o documenti intorno alle antiche regole, statuti o capitolazioni delle abolite Arti e Mestieri esistevano in questo Regno giacché da più di un anno mi sono accinto a tale raccolta [...] e già tengo copiati 202 statuti". Cfr. *ivi*, p. 39.

⁷⁴ MIGLIACCIO, F., *Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall'avv. Francesco Migliaccio*. Napoli, 1880, pp. 1-24.

⁷⁵ *ID.*, "Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall'avv. Francesco Migliaccio", in *Archivio Storico Campano*, pp. 372-386.

infatti, che, alla data della pubblicazione, il lavoro proseguiva da oltre un decennio⁷⁶, ma che, di fatto, esso ancora non poteva considerarsi concluso⁷⁷.

Un così faticoso e dispendioso impegno aveva, ovviamente, delle motivazioni profonde. Vi era certamente l'intento – condiviso, come abbiamo detto, da altri suoi contemporanei⁷⁸ – di valorizzare fonti la cui memoria, diversamente, avrebbe potuto essere cancellata dal trascorrere del tempo. Ve ne era, tuttavia, un altro, più specifico, che Migliaccio dichiarava campanilisticamente nella citata introduzione all'*Indice* che aveva pubblicato, per la prima volta, nel 1880: a muovere il Migliaccio era stato, prima di ogni altro, il desiderio di dimostrare che anche le regioni dell'ex Regno napoletano, allo stesso modo di quelle dell'Italia settentrionale e contrariamente a quello che la 'dottrina ufficiale' postunitaria per lo più sosteneva, avevano conosciuto il fenomeno della autonomia corporativa:

“Dichiaro solennemente di non esser vera la idea su espressa, anzi in questo nostro ex Reame napolitano sonovi esistite fin dal XIV secolo, associazioni civili di Artisti, le quali reggevasi con i loro Statuti detti anche Capitolazioni legalmente sancite ed approvate, alla cui direzione stavano i Consoli

⁷⁶ “A sì bel tema”, scrive Migliaccio nella premessa all'edizione del 1880 che verrà integralmente riproposta nel 1893, “ho atteso per oltre dieci anni”. Cfr. *ivi*, p. 372.

⁷⁷ Che Migliaccio considerasse il suo lavoro ancora *in itinere* lo si arguisce dalla stessa introduzione citata. L'avvocato, infatti, avverte di aver distinto con appositi accorgimenti tipografici i documenti reperiti e copiati e quelli ancora da copiare: “L'indice che segue, comprenderà il nome di tutte le Arti esistite nella città di Napoli; i numeri indicano l'anno in cui le loro Capitolazioni o Statuti sono stati compilati o regolarmente approvati; il numero con la parentesi indica lo Statuto che di già tengo copiato; quello senza parentesi indica di aversi notizia di esservi stato in quell'anno Statuto originario o modificato dell'arte, ma non ancora da me copiato”. Cfr. *Ivi*, p. 373.

⁷⁸ Cfr. *supra* quanto si è detto, ad esempio, riguardo a Capasso, Filangieri, Broccoli e Peperè.

dell'Arte. Ognuna di esse, perlopiù aveva il proprio Tribunale, il Presidente, i Giudici, che erano i così detti Maestri o Consoli dell'Arte, gli Scrivani, il Mastro di atti, ed alcune avevano le loro carceri!"⁷⁹

L'imponente Raccolta, costituita per lo più di copie realizzate da un gruppo di collaboratori di cui l'avvocato dovette avvalersi⁸⁰ si presenta a noi suddivisa in tre nuclei: il primo consta di una busta – di 15 unità – contenente la corrispondenza di Migliaccio con altri studiosi o enti; il secondo si compone di nove buste di documenti in cui sono inserite, in tutto, 177 unità suddivise in fascicoli ordinati alfabeticamente, secondo la denominazione dell'Arte; il terzo nucleo corrisponde all'ultima busta della Raccolta e contiene per lo più repertori e appunti⁸¹.

Lo scopo finale della attività di raccolta effettuata dal Migliaccio era, ovviamente, la pubblicazione e fu sicuramente un cruccio per l'avvocato napoletano non riuscire nell'intento essenzialmente a causa di mancanza di fondi che pure, egli, aveva cercato di reperire interpellando gli enti che avrebbero potuto avere interesse a finanziare la sua opera⁸².

⁷⁹ Cfr. MIGLIACCIO, "Indice delle capitolazioni", p. 372.

⁸⁰ Il dato è testimoniato dalla varietà di grafie con cui i documenti sono stati copiati.

⁸¹ Sulla partizione interna della Raccolta, cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*, pp. 21-22.

⁸² Segnaliamo, a questo proposito, una lettera, di cui si conserva la minuta priva di data, inviata da Migliaccio al sindaco di Napoli – che per la mancata datazione dell'epistola non è possibile identificare –, al fine di ottenere un finanziamento per la pubblicazione del suo lavoro. Dopo un preambolo in cui l'autore evidenzia la bontà della sua opera, egli si rivolge accuratamente al sindaco scrivendo: "Intanto a poter rendere di pubblica ragione le codificazioni sudette ossia gli Statuti o Capitolazioni regolamentarie delle menzionate Associazioni vi abbisogna una ben grave spesa per la stampa, e comeché trattasi di opera riguardante del tutto questo Municipio di Napoli perciò lo scrivente si permette

Eugenia Vantaggiato, nel citato volume *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*, ipotizza che anche a questo scopo – e cioè al fine di intercettare l'interesse di qualche sensibile finanziatore – Migliaccio avesse pubblicato per ben due volte a più di dieci anni di distanza l'una dall'altra l'*Indice degli statuti o capitolazioni di artisti napoletani* a cui abbiamo accennato. L'*Indice* conteneva un elenco di tutte le Arti di cui Migliaccio sosteneva di aver rintracciato documentazione, l'indicazione della data dei documenti reperiti e dava conto di quali, fra i documenti acquisiti, fossero stati già copiati e quali, invece, dovevano ancora esserlo⁸³. L'apprezzamento per l'*Indice* fu generalizzato e si sommava al plauso in passato riservato a Migliaccio per la sua attività di raccolta. Tra gli estimatori dell'*Indice* sembra opportuno ricordare, in particolare, Raffele Majetti su cui ci siamo già brevemente soffermati. Si è detto che la quarta e ultima parte del *Cenno storico* pubblicato da Majetti nel 1885 consisteva in un elenco di Arti attive nella capitale e di cui il giovane avvocato aveva reperito gli statuti. Giova qui aggiungere che il Majetti, nel predisporre il proprio repertorio, aveva tenuto debitamente conto di quanto stampato precedentemente da Migliaccio – quando Majetti pubblica, Migliaccio ha già fatto imprimere la prima edizione del suo *Indice* – concependo l'elenco che chiudeva il *Cenno* come una vera e propria 'integrazione' a quanto pubblicato da Migliaccio. Al suo elenco di Arti e di statuti, infatti, Majetti volle accompagnare una nota introduttiva in cui si riconosceva l'importanza e il valore dell'opera del Migliaccio e si chiarivano gli strumenti grafici adottati per rendere immediatamente evidente al lettore quali fossero i dati già forniti da

domandare a V.S. Ill.ma di fargli ottenere il concorso di codesto Municipio mercè una largizione di somma non minore di £. 1000 pagabili anche a rate nel corso della stampa dei detti Statuti, dei quali cinquanta copie di buona carta saranno date a codesto Consesso Municipale. Tanto spera e l'avrà.”

⁸³ Sulle due edizioni dell'*Indice* del Migliaccio, cfr. CALDAROLA, A., “L'edizione di Francesco Migliaccio dell'*Indice degli statuti e capitolazioni di artisti napoletani*”, in VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*, pp. 241-261.

Migliaccio e quali quelli reperiti da Majetti e integrativi di quanto Migliaccio aveva segnalato⁸⁴.

Neppure la pubblicazione del lodato *Indice*, tuttavia, servì allo scopo e la Raccolta rimase inedita⁸⁵.

4. La ‘complessità’ della Raccolta

Quanto finora si è detto inserisce la Raccolta Migliaccio in un preciso e frequentato filone di studi susseguitisi a partire dal tardo Ottocento e la accosta ad altri lavori archivistici che ebbero prospettive e finalità analoghe. Alcuni elementi, tuttavia, attribuiscono alla Raccolta

⁸⁴ “L’egregio avv., Francesco Migliaccio, pubblicava nel 1880 un *Indice degli statuti di artisti napoletani* contenente i nomi delle corporazioni industriali e le sole epoche in cui furono rispettivamente concessi i regi assensi. Anche io ho voluto compilare un simile elenco coi nomi ancora delle cappelle e nei limiti delle mie ricerche. Le corporazioni segnate nel presente elenco in carattere forte e le epoche in corsivo non sono riportate dal Migliaccio”. Cfr. MAJETTI, “Cenno storico”, n° 7, p. 73.

⁸⁵ È da registrare che la Raccolta conservata nell’Università barese non costituisce l’unica fatica archivistica del Migliaccio ad essere rimasta inedita. Sul punto Cfr. FERRARO, “La vita e l’opera dell’avvocato Francesco Migliaccio”, p. 233. Non sembra che fosse finora noto, poi, quello che, probabilmente, fu il primo lavoro d’archivio del giovane e volenteroso Francesco Migliaccio. L’incarico di cui si è trovata notizia gli fu affidato dal Pio Ospedale degli incurabili di Napoli nell’ambito di una vertenza tra lo stesso Ospedale e il governo italiano: “L’avvocato Francesco Migliaccio, uno de’ più istruiti ed operosi giovani difensori del Pio Luogo, avendo per missione ricevuta da quei diligenti governatori durato grave fatica e tempo a perquirere l’archivio suddetto, ha, siccome vengo accertato, loro fornito notizie di documenti tali da ribattere ogni errore di fatto in che versano i contraddittori del Pio Luogo stesso. Non mancherà certo all’egregio Migliaccio la benemerenda dell’umanità e la benevolenza del locale Consiglio amministrativo”. Cfr. BOVE, F., *La umanità sventurata ed il governo italiano. Parole a pro del grande Ospedale degli Incurabili in Napoli*. Napoli, 1867, p. 118.

oggetto delle nostre riflessioni dei caratteri di originalità. Tra questi emerge, ad esempio, una certa sua ‘complessità’ che si materializza variamente e che rende la Raccolta uno strumento fondamentale per la ricostruzione del fenomeno corporativo nelle regioni meridionali. Un primo elemento di complessità si manifesta nella eterogeneità delle aree geografiche dell’ex Regno che la Raccolta riesce a rappresentare. Dobbiamo ricordare, a questo proposito, che la ricerca del Migliaccio si svolse quasi esclusivamente negli archivi napoletani⁸⁶ e questo comportò che la maggior parte del materiale acquisito riguardasse proprio le Arti e le corporazioni attive nella capitale. Tale risultato fu percepito come ‘parziale’ dallo stesso Migliaccio che si era posto, come obiettivo successivo, quello di dirigere una ricerca capillare su tutto il territorio ricadente nei confini del tramontato Regno. La corrispondenza a nostra disposizione documenta nitidamente la prospettiva dell’avvocato napoletano. All’implementazione di questo progetto, infatti, è finalizzato l’invio di alcune lettere indirizzate da Migliaccio ai maggiori estimatori dei suoi studi e conoscitori dell’argomento o a quegli enti che, a parere dell’erudito, avrebbero potuto e dovuto sostenerlo nella sua attività. Le sue richieste ebbero riscontri differenziati. Se gli studiosi coinvolti da Migliaccio non risparmiarono i loro consigli né rifiutarono di aiutarlo praticamente condividendo conoscenze e documenti⁸⁷, gli enti pubblici

⁸⁶ Migliaccio frequentò soprattutto l’Archivio di Stato (allora Grande Archivio) che tutt’oggi conserva la maggiore collezione di statuti di Arti e corporazioni attive a Napoli tra medioevo ed età moderna; l’Archivio Municipale, e l’Archivio dello Stralcio Arti e Mestieri. Cfr. DE’ ROBERTIS, “La raccolta inedita del Migliaccio”, p. 199. De’ Robertis considerava uno dei maggiori limiti della Raccolta proprio quello di essere stata collezionata sulla base di documenti restituiti da soli archivi della capitale.

⁸⁷ Particolarmente significativa, da questo punto di vista, una lettera di Nicola Alianelli, non datata, ma inviata presumibilmente nei primi mesi di 1872, in cui il senatore lucano avverte Migliaccio di aver presentato il suo lavoro a Roma con l’intento di fargli ottenere documenti da inserire nella Raccolta. Forniscono direttamente materiali al Migliaccio, poi, Gennaro Senatore, che, nel 1881, invia all’avvocato napoletano copia di uno statuto dei tessitori della città di Cava de’ Tirreni datato 1585 e Bartolomeo Capasso che, nello stesso anno, invia parte dell’inventario dei documenti relativi ad Arti e mestieri, presenti nell’Archivio

interpellati, pur riconoscendo il valore dell'impresa, di fatto evitarono di sostenerla concretamente⁸⁸.

I riscontri limitati e a volte, l'abbiamo detto, perfino nulli alle sue richieste fermarono il volenteroso Migliaccio ai risultati raggiunti autonomamente. Essi, se sono lontani dal fornire una mappatura esaustiva del fenomeno corporativo entro i confini dell'intero *Regnum*, riescono comunque a 'staccare' la Raccolta dalle liste e dalle collezioni

della santa Visita a Napoli. Cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*, pp. 36, 45-55.

⁸⁸ Se la collaborazione degli studiosi fu immediata e partecipe, quella degli enti interessati dal Migliaccio fu abbastanza inconsistente. Emblematica, in questo senso, la corrispondenza intercorsa tra l'avvocato Migliaccio, il Ministero di Industria, Commercio e Agricoltura e il Ministero dell'Istruzione Pubblica. In una lettera del 1872 – di cui nella Raccolta si conserva la minuta – Migliaccio si rivolge al ministro dell'agricoltura. Dopo aver descritto il suo lavoro e aver sottolineato il gravosissimo impegno sostenuto personalmente fino a quel momento, chiedeva al governo “civilizzatore e protettore delle arti e delle scienze [...] di prescrivere alle diverse prefetture di queste Province napoletane di fare ricercare nei loro archivi provinciali o altrove ove potranno esservi, li Statuti, Capitolazioni o Regolamenti che riguardavano le antiche Arti e mestieri esistenti in quei luoghi”. Cfr. *ivi*, pp. 34-35. Non abbiamo la risposta del ministero – che dobbiamo ipotizzare negativa – come negativa fu la risposta – questa volta in nostro possesso – del Ministero della Istruzione Pubblica a cui Migliaccio, a giudicare dal tono della risposta ricevuta, doveva aver posto lo stesso quesito. Il ministro era, all'epoca, il milanese Cesare Correnti che ricopriva la carica dal 14 Dicembre 1869 e che l'avrebbe conservata fino al Maggio del 1872. Cfr. VENEZIA, A., *La Società napoletana di Storia patria e la costruzione della nazione*. Napoli, 2017, p. 95. Il ministro aveva risposto a Migliaccio attraverso il prefetto di Napoli eccependo, fondamentalmente, un difetto di competenza. E infatti, scrive, pur riconoscendo il ministro “lodevolissimo lo scopo a cui tende la domanda del signor Migliaccio, [...] non avendo più un'ingerenza diretta sugli anzidetti Archivi [...] egli non potrebbe ordinare un lavoro che può riuscire di lunga mole ad un personale che non è nelle immediate dipendenze del Governo”. Cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari*, pp. 36-37.

dei contemporanei – *in primis* da quelle dei già citati Follieri e Majetti – che erano dichiaratamente limitate alla città di Napoli.

I 177 fascicoli raccolti da Migliaccio risultano, infatti, così distribuiti: 118 fascicoli sono relativi alla città di Napoli; 36 riguardano città comprese entro gli attuali confini della regione Campania⁸⁹; 7 della regione Calabria⁹⁰; 5 dell'attuale Abruzzo⁹¹; 5 fascicoli di città oggi pugliesi⁹²; 3 di città entro gli attuali confini della regione Lazio⁹³; 2 dell'attuale Basilicata⁹⁴ e un solo fascicolo di città in Molise⁹⁵.

Oltre che per la sua 'complessità' geografica, la Raccolta si distingue, poi, per una sua 'complessità' contenutistica e cronologica. La Raccolta Migliaccio è generalmente, e non a torto, definita una raccolta di statuti. Abbiamo visto come il suo stesso artefice la definisse regolarmente in questo modo e in questo stesso modo la storiografia, dalla più risalente alla più recente, la ricorda. In effetti, però, se si assume una definizione restrittiva del termine statuto, se per raccolta di statuti si vuole intendere strettamente la raccolta delle capitolazioni e cioè di quei documenti contenenti la sequenza dei capitoli o degli articoli che disciplinavano il funzionamento e la vita dell'Arte, si deve registrare che la Raccolta è *più* di una mera raccolta di statuti. A differenza di quanto aveva fatto Follieri, per esempio, il quale, come è emerso dall'analisi del secondo volume del suo *Saggio storico*, salvo che in sporadici casi, si era limitato a copiare le sole capitolazioni, Migliaccio, nell'acquire i

⁸⁹ Afragola, Amalfi, Anacapri, Atrani (2), Avellino, Aversa (2), Capri, Capua (3), Casali di San Giovanni a Teduccio, Lavilla e Serino della Barra, Castellammare di Stabia (4), Cava de' Tirreni, Ischia, Meta di Sorrento, Minori, Morcone, Pozzuoli, Praiano, Procida, Salerno (5), Sorrento, Teano, Torre Annunziata, Torre del Greco (3).

⁹⁰ Catanzaro (3), Cosenza, Pizzo Calabro, Reggio Calabria (2).

⁹¹ Chieti (2), L'Aquila (3).

⁹² Foggia (3), Monteleone, Presicce.

⁹³ Gaeta (2), San Germano (oggi Cassino).

⁹⁴ Maratea (2).

⁹⁵ Isernia.

documenti aveva, invece, optato per una soluzione più ampia. Certamente influenzato dalla sua formazione di esperto avvocato e sensibile alle questioni ‘procedurali’, assieme alle capitolazioni aveva acquisito e fatto copiare tutti quei documenti che gravitavano attorno ad esse e che dovevano necessariamente essere prodotti affinché l’*iter* che portava alla sanzione della capitolazione potesse svolgersi in maniera completa ed efficace. Ecco che la Raccolta, grazie alla sua ‘complessità’ intesa in questo senso, diviene non soltanto uno strumento valido per guardare da vicino il meccanismo fatto di atti, petizioni, memoriali, supliche, relazioni, assensi, necessari all’approvazione dello statuto⁹⁶, ma anche una fonte di informazioni che generalmente non si rinvergono nei capitoli degli statuti e che, invece, hanno la loro sede proprio negli atti che si collocano accanto alle capitolazioni e che, di quelle, possono considerarsi, per queste ragioni, complementari.

A questo elemento si associa, poi, lo abbiamo anticipato, anche una complessità cronologica. La voracità di Migliaccio, il suo desiderio di raggiungere una dimensione di completezza, lo avevano portato ad accumulare molti documenti, anche della stessa natura – ma di anni differenti –, per la stessa Arte. Questo consente, a chi voglia servirsi dei documenti collezionati da Migliaccio, di seguire non solo l’evoluzione del contenuto delle capitolazioni, ma anche, attraverso la documentazione che abbiamo chiamato ‘complementare’, i modi e i tempi con cui le Arti interagirono con l’autorità statale nelle epoche di cui si conserva testimonianza⁹⁷.

⁹⁶ Alcuni spunti sull’*iter* approvativo degli statuti si trovano in MASTRODONATO, *La norma inefficace*, p. 3. Sullo stesso tema Mastrodonato richiama DONSI GENTILE, MASSAROTTA, “Le capitolazioni di arti e mestieri esistenti nell’Archivio di Stato di Napoli, 359-388 e MASE, V., “Repertorio di arti e manifatture per il Decennio francese”, pp. 321-343. Cenni all’*iter* approvativo degli statuti delle sole Arti annonarie si trovano, poi, in FOLLIERI DE TORRENTEROS, *Saggio storico*, v. I, pp. 106-107.

⁹⁷ Il fascicolo più cospicuo in assoluto tra quelli assemblati dall’avvocato Francesco Migliaccio, è quello relativo all’Arte della seta. Esso contiene copie di ben 26 diversi documenti datati tra il 1465 e il 1725 ed è costituito di 118 carte

Per tornare al primo aspetto cui abbiamo accennato, cioè alla capacità della Raccolta di documentare la formazione di un *iter* di approvazione degli statuti, occorre premettere che non è possibile, in questa sede, tentare di ricostruirne esaustivamente tutte le tappe e le possibili varianti riscontrabili. Occorrerà limitarsi, per il momento e sulla base del materiale collezionato da Migliaccio, a valorizzare schematicamente solo alcuni elementi – per lo più relativi alle Arti meccaniche, più rappresentate nella Raccolta – che paiono essere maggiormente distintivi e utili a un possibile approfondimento del tema.

Per quanto riguarda l'età aragonese, non molto abbondanti sono le testimonianze utili a una ricostruzione dell'*iter* approvativo – ammesso che in quell'epoca esistesse un vero e proprio *iter* – negli anni di riferimento⁹⁸. I fascicoli sembrano documentare che il procedimento

numerate: Bari, Biblioteca di Storia del Diritto Medievale e Moderno (d'ora in avanti BSDMeM), b. 6, fasc. 152, cc. 118. Non sorprende che la documentazione relativa all'Arte della seta sia la più abbondante se si considera che a Napoli, tra il XVI e il XVII secolo, lo sviluppo della lavorazione serica e di tutte le attività che ne costituivano l'indotto, aumentò esponenzialmente. Sul punto cfr. le parole evocative di RAGOSTA, R., *Napoli, città della seta*. Roma, 2009, p. 3: “Napoli era divenuta una delle più popolose capitali d'Europa e una città nella quale il ritmo di vita della maggior parte della popolazione era scandito in tutti i mesi dell'anno dal lavoro della seta. Brulicante di filatoi, botteghe di setaioli, *tinte*, tessitorie, fondaci di mercanti, di numerosissime presenze di stranieri, di attività finanziarie e commerciali collegate al commercio e alla lavorazione di stoffe e di altri prodotti in seta, nonché di materia prima, Napoli cambiò in quel periodo il suo volto anche dal punto di vista urbanistico. Con i suoi 267.973 abitanti (nel 1606), di cui la maggior parte impegnata nella seta, entrò a pieno titolo, accanto a Firenze, Genova, Venezia, Bologna, nel novero delle grandi città italiane della seta”.

⁹⁸ Contengono documentazione (non solo) di epoca aragonese i fascicoli relativi alle Arti – tutte attive nella città di Napoli – degli *aromatari* (1455-1498), cfr. BSDMeM, b. 1. fasc. 4, cc. 4; dei *barbieri e pelucchieri* (1475-1803), b. 1, fasc. 12 bis, cc. 41; dei *calzolari* (1478-1818), b. 1, fasc. 25, cc. 77; dei *mastri calafati di navi* (1486-1734), b.1, fasc. 22, cc. 9; dei *maniscalchi* (1450-1781), b. 4, fasc. 79, cc. 28; dei *mercanti catalani* (1494), b. 4, fasc. 109, cc. 4; degli *orefici* (1474-

di approvazione dello statuto e di concessione del regio assenso che suggellava l'esecutività della capitolazione, meno burocratizzato di quanto si osserverà nelle epoche successive, fosse, almeno nei modi di attuazione, caratterizzato da una certa variabilità. Gli elementi che si riscontrano con maggiore continuità sembrano, tuttavia, essere due: la capitolazione presentata dall'Arte e l'approvazione del sovrano.

Nel fascicolo relativo all'Arte dei barbieri napoletani, ad esempio, troviamo copia dello statuto dell'Arte, presentato a re Federico d'Aragona per ottenere l'assenso del sovrano. Questo è concesso mediante l'apposizione, al termine di ognuno dei 17 articoli che compongono la capitolazione, della formula *placet Regiae Maiestati* accompagnata, di volta in volta, da una indicazione esplicativa o giustificativa⁹⁹.

In parte analogo è quello che si osserva nel fascicolo relativo all'Arte dei calzolari della capitale che contiene, per la verità, variegato materiale di età aragonese. Tra questo materiale abbiamo una capitolazione del 1478. Al termine di ognuno dei 9 articoli che la compongono si rinviene la clausola *Placet regiae maiestati*, questa volta senza alcuna nota o indicazione. Il decimo articolo della capitolazione, invece, contiene formale richiesta al sovrano di emanare un privilegio che confermi la capitolazione:

Li quali capitoli et convenzioni lo detto mastro Giovanni da Palermo per nome et parte di tutti li mastri, lavoranti, ed esercitanti detta arte delli pianellari, e calzolari supplicano la prefata maestà, si degni di grazia speciale [...] concedere e

1805), b. 5, fasc. 119, cc. 80; dei *piltrari* (1484-1499), b. 5, fasc. 131, cc. 5; dell'*arte della seta* (1465-1725), b. 6, fasc. 152, cc. 118. Unica testimonianza esterna alla città di Napoli è quella dei *fabbricatori* di Capua (1488), b. 3, fasc. 54, cc. 6.

⁹⁹ Ivi, b. 1, fasc. 12 *bis*, sottofasc. 3, cc. 1-3r. La capitolazione, con i *placet* apposti al termine di ogni articolo, è interamente trascritta nell'appendice che chiude il presente contributo.

confirmare detta capitolazione e far fare debito ed opportuno privilegio¹⁰⁰.

Una situazione diversa pare emergere, invece, nel fascicolo relativo all'Arte degli aromatarci di Napoli. Il fascicolo contiene anzitutto una conferma, ancora una volta di re Federico d'Aragona, di un precedente privilegio – datato 1455 – *immortalis memoriae serenissimi domini regis don Alfonsi primi*. Nel privilegio, riportato integralmente come inserto, re Alfonso, *benigne et gratiose*, aveva riconosciuto alcuni diritti agli aromatarci. Successivamente, *quia noviter dicti aromatarci communiter et concorditer firmaverunt et fecerunt quedam nova capitula*, Federico concedeva con un nuovo privilegio il suo assenso *in perpetuum* alla capitolazione – integralmente inserita nel privilegio – il 6 Novembre 1498¹⁰¹.

Con l'età vicereale il procedimento pare consolidarsi e irrigidirsi a conferma di quanto la storiografia – a cui abbiamo ripetutamente fatto riferimento – ha da tempo dimostrato riguardo alla presenza sempre più capillare, durante il vicereame, dell'apparato statale nella gestione del sistema delle Arti. Le testimonianze offerte per questo periodo sono molteplici. Si può dire che la quasi totalità dei fascicoli inseriti nella Raccolta, infatti, contenga uno o più documenti di età vicereale. Quanto all'*iter* di approvazione degli statuti, in quest'epoca, almeno per le Arti meccaniche e stando ai documenti valorizzati da Migliaccio, gli atti fondamentali per il riconoscimento della capitolazione – salvo possibili eccezioni –, paiono essere essenzialmente tre: il memoriale presentato dall'Arte, la relazione redatta dal Cappellano maggiore e il regio assenso.

¹⁰⁰ Ivi, b. 1, fasc. 25, sottofasc. 2, cc. 1v-3r. Il privilegio, datato 13 Luglio 1478, è copiato immediatamente dopo la capitolazione.

¹⁰¹ Ivi, b. 1, fasc. 4, cc. 2-4.

Il memoriale era generalmente redatto dall'Arte intesa come insieme dei suoi associati. Oltre al caso in cui esso veniva sottoscritto da alcuni suoi deputati¹⁰², vi era quello in cui esso poteva essere firmato da tutti gli iscritti. Lo testimoniano le molte decine di sottoscrizioni che potevano chiudere il memoriale e che, ove presenti, sono state generalmente riportate pazientemente dai copisti arruolati da Migliaccio¹⁰³. Il memoriale era un atto piuttosto semplice sia per forma che per contenuto. Costava fondamentalmente di una sorta di premessa in cui l'Arte enunciava le motivazioni che stavano alla base della petizione; di una capitolazione o di una parte di capitolazione per la quale si chiedeva l'assenso; di una formula di chiusura che, posta immediatamente prima delle eventuali sottoscrizioni degli artisti, recitava sistematicamente: *Reverendus Regius Cappellanus maior videat et in scriptis referat*¹⁰⁴.

¹⁰² È il caso, ad esempio, dei calzolari di Maratea i quali indirizzano al viceré un memoriale sottoscritto solo da alcuni mastri dell'Arte. I sottoscrittori ebbero cura, tuttavia, di specificare che la loro richiesta avveniva "tanto per essi, quanto per nome et parte de tutti li altri mastri et lavoranti di detta arte de' calzolari". Cfr. ivi, b. 2, fasc. 30, c. 3r. Questa alternativa è testimoniata anche in età aragonese. Cfr., ad esempio, il fascicolo relativo ai fabbricatori di Capua, ivi, b. 3, fasc. 54, c. 2v: "[...] et magister Iacobus Lombardus, magister Nuntius De Benedicto, magister Matthaues Quaranta, Petrus de Nuvet [lettura incerta] de Capua fabricatores, quatuor electi et deputati pro alios magistros fabricatores".

¹⁰³ Così, per esempio, il memoriale con cui gli avvantaggiati di galere chiedono il regio assenso alla loro capitolazione e che sottoscrivono tutti il 25 Settembre 1687. Cfr. Ivi, b.1, fasc. 7, cc. 3r-6r. In altri casi il copista ha riportato solo le prime firme facendo, poi, seguire una dicitura che facesse intendere l'omissione delle restanti sottoscrizioni. Così, per esempio, nella capitolazione dei sartori di Chieti, a chiusura del memoriale e dopo poche sottoscrizioni riportate, troviamo l'indicazione *seguono molte altre firme*. Cfr. ivi, b. 6, fasc. 144, c. 7r.

¹⁰⁴ Si riporta, fra le le tantissime occorrenze e a solo titolo di esempio, quanto si legge alla fine del memoriale presentato dai calzettari di seta di Torre del Greco: "Perciò [gli iscritti] ricorrono a Vostra Eccellenza e la supplicano resti servita [...] prestare il regio assenso et beneplacito a detti capitoli [...] et il tutto riceverlo a grazia singolarissima da Vostra Eccellenza, *quam Deus. Reverendus Regius Cappellanus maior videat et in scriptis referat*". Cfr. ivi, b. 1, fasc. 24, c. 1r.

La questione passava, quindi, al Cappellano maggiore¹⁰⁵ il quale, normalmente¹⁰⁶ predisponeva la relazione richiesta. Anche la relazione del Cappellano maggiore era un documento piuttosto formalizzato: conteneva una breve premessa con cui l'alto prelato dava conto di aver ricevuto il memoriale con annessa capitolazione per la verifica di rito e richiamava la *petitio* dell'Arte. Successivamente, il Cappellano, dopo aver dichiarato di aver esaminato i documenti, di aver acquisito il parere di un regio consultore, appurato che nulla nella capitolazione pregiudicasse *la giurisdizione sovrana né l'interesse pubblico*, si pronunciava per la concessione del regio assenso. Ciò poteva avvenire in maniera immediata¹⁰⁷ oppure, qualora il Cappellano ne riconoscesse l'opportunità, in maniera condizionata, cioè subordinando il suo parere

¹⁰⁵ Oltre che a relazionare sulle richieste di regio assenso avanzate dalle Arti, il Cappellano maggiore, presente a corte con funzioni eminentemente religiose sin dall'epoca angioina, in età vicereale aveva visto crescere progressivamente le sue competenze, tanto in ambito ecclesiastico quanto civile. "Era un funzionario regio con dignità propria, con privilegio di foro ecclesiastico e civile, esente dalla Santa Sede e da qualunque ordinario diocesano. Egli aveva, inoltre, la piena giurisdizione in tutte le cause civili, criminali e miste dei laici e degli ecclesiastici afferenti all'ampia rete di cappelle e castelli regi, nonché dei benefici ecclesiastici di regio patronato dislocati in tutto il Regno di Napoli. Al cappellano maggiore di Napoli deve ricondursi anche la direzione e il controllo delle idee e della cultura a Napoli e nel Regno. Egli, oltre a ricoprire la carica di prefetto degli Studi di Napoli, aveva l'obbligo di visionare e autorizzare la stampa, la tenuta e la vendita dei libri". Così COCOZZA, V., "Il Cappellano maggiore di Napoli dentro e fuori il palazzo: tempi, spazi e modi del cerimoniale (secoli XVI-XVIII)", in CIANCILA, R., (a cura di), *Capitali senza re nella monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini*. Palermo, 2020, v. II, p. 454.

¹⁰⁶ Poteva avvenire che, per qualche ragione, il Cappellano fosse impossibilitato ad adempiere al suo ufficio. In tal caso suppliva un regio consultore. Anche di questo caso la Raccolta Migliaccio porta testimonianza in una richiesta avanzata nel 1679 dagli iscritti dell'Arte della seta. Cfr. BSDMeM, b. 6, fasc. 152, c. 92r.

¹⁰⁷ Un esempio, tra i tanti, di pronuncia immediata a favore della concessione è nel fascicolo relativo all'arte dei carrozzieri. Cfr. b. 1, fasc. 39, c. 1r. Per il contenuto del fascicolo, integralmente trascritto, cfr. l'appendice in questo saggio.

favorevole all'accoglimento di alcune condizioni che egli stesso indicava nella relazione¹⁰⁸.

A questo punto il sovrano, tramite il viceré, fatte salve le eventuali condizioni imposte dal Cappellano maggiore, sentito il Consiglio collaterale, poteva procedere a concedere il regio assenso. Quest'atto consisteva in una formula pressoché invariabile. Ciò consentì a Migliaccio di risparmiare tempo predisponendo dei 'prestampati' di regi assensi – inseriti poi nei fascicoli – su cui i copisti lavoravano apportando, di volta in volta, solo le modifiche necessarie per uniformare la forma 'base' stampata da Migliaccio a quella degli assensi in cui si imbattevano e che avrebbero dovuto, senza l'ausilio di tali supporti, copiare integralmente. Grazie a questo sistema, i copisti incaricati da Migliaccio, si limitavano a inserire nel testo l'*incipit* del formulario

¹⁰⁸ Quale esempio di pronuncia condizionata si veda, fra i tanti, il fascicolo relativo ai cordari di liuto di Napoli. Il fascicolo contiene una relazione redatta dal Cappellano maggiore, Juan de Salamanca, in cui è dato parere favorevole alla concessione di regio assenso alla capitolazione in 19 capitoli interamente trascritti in calce al memoriale. Nella relazione, datata 19 Novembre (c. d. m.) 1653, è dato parere favorevole alla concessione dell'assenso salvo accoglimento di alcune integrazioni e modifiche – in 3 clausole – apposte in calce alla relazione. Cfr. *ivi*, b. 2, fasc. 50, cc. 2r-5r.

contenente il regio assenso – *Supplicatum propterea*¹⁰⁹ – e a richiamarlo con un discreto segno di inserzione¹¹⁰.

¹⁰⁹ Questo il contenuto del prestampato predisposto dal Migliaccio su cui i copisti lavoravano apportando le piccole modifiche che i documenti originali, di volta in volta, richiedevano: “*Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supplicantium, quatenus praeinserta capitula confirmare, approbare, et convalidare cum omnibus et quibuscumque in dictis capitulis contentis et expressis, quatenus opus est, denuo assentire, et consentire benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam justis, et piis libenter annuentes, in his, et aliis quamplurimis longe majoribus ex auditionibus, gratiam, rationabiliter promerentur. Tenore igitur praesentium de certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali praefatae Majestatis nomine cum deliberatione, et assistentia Regii Collateralis Consilii apud nos existentis dicta praeinserta capitula juxta ipsorum tenorem confirmamus, acceptamus, adprobamus, et convalidamus, nostroque munimine, vel praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis et gratia speciali supra assentimus, et consentimus, Regiumque super iis assensum, et consensum praestamus, et interponimus cum supradictis clausulis, et conditionibus, et limitationibus contentis in dicta praeinserta relatione supradicti Reverendi Regii Cappellani Majoris, ac servata forma relationis praedictae. Volentes et decernentes expresse de eadem scientia nostra certa, quod praesens nostra confirmatio, approbatio, convalidatio, et quatenus opus est, nova concessio sit et esse debeat praedictae Artis [spazio vuoto per l’inserimento del nome dell’Arte]. Ejusque Consulibus, seu Gubernatoribus dictae Cappellae, et successoribus in ea modo praemisso in perpetuum semper stabilis realis, valida, fructuosa et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. In quorum fidem has presentes fieri jussimus magno praefatae Majestatis sigillo pendente munitus”. Innumerevoli i fascicoli in cui si ritrovano fogli a stampa con il ‘modello’ di regio assenso a disposizione dei copisti. Tra i tanti, quello relativo all’Arte dei bottari di Castellammare. Cfr. *ivi*, b. 1, fasc. 16, c. 2v.*

¹¹⁰ Medesimo sistema Migliaccio aveva seguito, limitatamente ai documenti di età vicereale e borbonica, per la *salutatio* che, nei documenti di quell’epoca, veniva inserita subito dopo l’*intitulatio* con il nome del re e del viceré oppure, dopo il 1734, del solo sovrano. Migliaccio fece stampare delle copie ‘base’ di tali *salutationes* che consentivano ai suoi collaboratori di non copiare necessariamente tutta la formula e di apportare le sole modifiche o integrazioni necessarie. La *salutatio* veniva richiamata, all’interno del documento, con

Con la conquista di Carlo di Borbone e la restaurazione del Regno, non vi furono mutamenti significativi nella procedura di approvazione degli statuti che restò, fondamentalmente, almeno sulla base delle evidenze restituite dalla Raccolta Migliaccio, quella consolidatasi durante il vicereame spagnolo e rimasta del tutto inalterata negli anni del vicereame austriaco. L'unica variante fu la sostituzione, nell'esercizio di funzione consultiva, del Consiglio collaterale con la Real Camera di santa Chiara¹¹¹.

l'incipit – Universis et singulis – e con un discreto segno di inserzione. Questo il testo integrale della *salutatio* 'base' utilizzata dai copisti reclutati da Francesco Migliaccio: "Universis et singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus quam futuris. Cum nihil sit, quod tam praeclaros, et uberimos fructus afferat, quam ipsa pietas, quae non solum erga eos, qui ea, divino favente nomine, praedicti sunt honestate, humilesque, et summo artifice acceptos reddit, verum etiam ipsorum animos et voluntates ad se allicit, et ad sidera tollit: Et si optimum Principem illa erga eos, ut deceat, in Ecclesias praecipue Hospitalia, aliasque miserabilium, et apuperrimorum Congregationes ipsas exercere debet eorundem ipsis, et istit supplicationibus annuere, et favore prosequi, ac omni adminiculo proteggere, ut Catholici, et Pii, ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet. Qua de re cum pro parte infrascriptorum supplicantium nobis praesentata fuisset infrascripta relatio, cum voto de nostro ordine facta per Reverendum Cappellanum Majorem tenoris sequentis". Anche in questo caso sono tanti i fascicoli che contengono una copia 'base' della *salutatio*. A titolo di esempio cfr. il fascicolo relativo all'Arte dei funari di Aversa (ivi, b. 3, fasc. 65, c. 3r).

¹¹¹ "L'8 Giugno 1735 Carlo di Borbone abolì il Consiglio Collaterale ed al suo posto istituì la Camera Reale o Real Camera di Santa Chiara, un complesso più moderno, diversificato e funzionale rispetto al vecchio Collaterale, che la poneva in posizione preminente fra le magistrature del regno. [Essa] del Collaterale assorbì in parte le funzioni, in particolare ebbe giurisdizione consultiva, deliberativa e giudiziaria". Cfr. BUFFARDI, G., MOLA, G., *Questioni di storia e istituzioni del Regno di Napoli. Secoli XV-XVIII*. Napoli, 2005, p. 157. Tra gli esempi di regio assenso concesso in età borbonica, cfr. il fascicolo relativo all'Arte dei corrieri in Napoli e, in particolare, cfr. l'assenso concesso il 9 Agosto 1802 ad alcune modifiche apportate a una più antica capitolazione. Cfr. BSDMeM, b. 3, fasc. 51, sottofasc. 2, c. 5r in cui, immediatamente dopo la relazione del Cappellano maggiore – che, per inciso, dà parere favorevole alla

La ‘complessità’ della Raccolta Migliaccio, oltre a fornire un utile strumento di maggiore conoscenza dell’*iter* con cui gli statuti vennero approvati tra l’età aragonese e la monarchia borbonica, dà la possibilità di acquisire tutta una serie di dati presenti non nelle capitolazioni, ma in quei documenti che abbiamo definito complementari. Anche in questo caso non possiamo che limitarci a poche segnalazioni relative alle due tipologie documentarie su cui ci siamo già brevemente soffermati: il memoriale presentato dall’Arte e la relazione del Cappellano maggiore.

Abbiamo avuto modo di osservare come il memoriale fosse un documento piuttosto semplice. Dobbiamo aggiungere, però, significativo, perché era il memoriale, prima ancora che la capitolazione, a indicare le ragioni per cui un’Arte si rivolgeva al potere statale. Era, in sostanza la sua prima ‘voce’. E il caso in cui l’Arte proponeva il memoriale al fine di ottenere l’approvazione di uno statuto, sebbene maggioritario, rappresentava solo una delle possibilità documentate dalla Raccolta. Essa, ad esempio, contiene casi in cui a essere richiesto non era l’assenso per una nuova capitolazione, ma la modifica di uno statuto precedente. Così, per esempio, leggiamo nel memoriale presentato dall’Arte dei salzumari nel 1634. L’Arte presentava, nell’occasione, una supplica al *prudenterissimo* giudizio del viceré per modificare una precedente capitolazione e, allo stesso tempo, indicava le modifiche richieste¹¹².

Vi sono, poi, una serie di ricorrenze in cui il memoriale introduceva, motivandole, richieste di estensione di statuti. È il caso, ad esempio, dell’Arte degli apparatori di panni di Napoli i cui membri chiedevano che venisse esteso l’obbligo di osservare le norme dello statuto della propria Arte a quei falegnami i quali, pur senza esservi iscritti, abusivamente la esercitassero. Ciò in virtù di un decreto

concessione dell’assenso salvo accoglimento di alcune condizioni distribuite in 5 clausole – leggiamo: “Die nona, mensis Augusti 1802, Neapoli. Regalis camera S. Clarae providet, decernit atque mandat quod expediatur privilegium in forma regii assensus serbata forma retrospectae relationis”.

¹¹² Cfr. Ivi, b. 1, fasc. 17 *bis*, sottofasc. 1, cc. 1r-6v.

precedente con cui era stato ordinato che “qualunque di detti falegnami volessero apparare, fusse tenuto osservare il contenuto di detta capitolazione”¹¹³. Oppure, ancora, il caso testimoniato dal memoriale dell’Arte dei calzolari di Maratea i quali, nel 1603, chiedevano venisse loro esteso lo statuto dell’Arte dei calzolari della città di Napoli¹¹⁴. Alla categoria dell’estensione pare di poter ricondurre il caso in cui, con il memoriale, veniva richiesto il regio assenso a una nuova capitolazione resasi necessaria a causa della ‘fusione’ di due Arti fino a un certo momento separate. Una simile occorrenza, ad esempio, si rinviene in un memoriale presentato nel 1710 dall’Arte dei Bottegari, nata dall’unione di quelle dei cetrangolari e dei pizzicaroli¹¹⁵.

Il memoriale poteva, poi, essere proposto per ottenere dei chiarimenti o dei rinnovi: è il caso che si rinviene nel fascicolo relativo all’Arte dei profumieri. Nel 1660 gli iscritti all’Arte dichiaravano di aver smarrito i documenti ufficiali che certificavano la esecutorietà di una precedente capitolazione già approvata e chiedevano venisse loro concesso un regio assenso con cui si desse esecutorietà ai documenti perduti ma che venivano, tuttavia, prodotti in copia¹¹⁶. Ancora in questo senso, abbiamo, poi, la testimonianza fornita da un memoriale depositato dall’Arte dei concia calzette di Napoli nel 1723: l’Arte chiedeva di confermare una capitolazione risalente e, nel domandare la conferma

¹¹³ Cfr. *ivi*, b. 1, fasc. 3, sotofasc. 3, c. 9v.

¹¹⁴ *Ivi*, b. 2, fasc. 30, c. 3r: i calzolari di Maratea chiedono di “osservare tutti capitoli et gratie concesse alli mastri calzolari et pianellari della città di Napoli per la clementissima memoria di re Ferrante”.

¹¹⁵ Cfr. *ivi*, b. 2, fasc. 44 *bis*, cc. 39r-v: “Eccellentissimo signore, li consoli ed uomini dell’Arte de’ pizzicaroli e cetrangolari di questa fedelissima città di Napoli, che per prima erano divise ed oggi di comune consorzio e coll’autorità della piazza del fedelissimo popolo (Deo auxiliante) si sono unite sotto il nome e titolo dell’arte de’ bottegari da più esercizi tra cetrangolari e pizzicaroli, supplicando espongono a Vostra Eccellenza, come pel buon governo ed amministrazione di dette arti unite hanno formato alcuni capitoli che tutti riguardano il ben pubblico”.

¹¹⁶ Cfr. *ivi*, b. 5, fasc. 133, cc. 1-9.

della capitolazione, richiedeva che venisse ribadita anche l'interpretazione di alcuni capitoli controversi¹¹⁷. In fine il caso dei funari di Napoli i quali, nel 1602, dichiaravano di aver smarrito la relazione prodotta in precedenza dal Cappellano maggiore riguardo all'ammissibilità di una loro capitolazione e, per tanto, chiedevano che il Cappellano elaborasse ed emanasse un nuovo documento¹¹⁸.

Altrettanto importanti, pare di poter dire in chiusura, sono proprio le relazioni dei Cappellani maggiori di cui qualcosa abbiamo detto e che il Migliaccio raccolse efficacemente accanto alle capitolazioni. Le relazioni rilevano particolarmente laddove esse impongono clausole al cui accoglimento è subordinata l'emissione di parere favorevole alla concessione del regio assenso poiché mostrano limpidamente quale tipo di interesse il potere statale poteva nutrire rispetto a quanto le capitolazioni prevedevano. Uno degli interventi più ricorrenti dei Cappellani consisteva, ad esempio, nella richiesta di inserimento, all'interno delle capitolazioni, di clausole che aumentassero le entrate per il fisco. Un esempio, in tal senso, è offerto dal fascicolo relativo all'Arte dei bambaciari di Napoli, che conserva capitolazioni di anni differenti. Nella capitolazione del 1665, al capitolo 8, leggiamo: “che tutti li bambacignari che eserciteranno detta arte [...] debbiano essere approvati da detti consoli e ricevere la matricola della loro approbatione, altrimenti, ritrovandosi vendendo senza detta matricola et approbatione incorrano nella pena de ducati venticinque alla detta cappella”. Il Cappellano maggiore, in quell'anno Juan de Cespedes, aveva espresso parere favorevole alla concessione del regio assenso, condizionandolo, tuttavia, al rispetto di alcune condizioni. Fra le altre vi era proprio quella che interveniva sul capitolo 8 prescrivendo di versare alla cappella solo la metà del provento derivante dalla multa comminata a chi non osservasse la prescrizione; l'altra metà, indicava il Cappellano, doveva essere versata al fisco. Le richieste del Cappellano furono accolte e, nelle successive capitolazioni dell'Arte, i proventi delle multe risultavano

¹¹⁷ Cfr. *ivi*, b. 2, fasc. 49, cc. 2-5.

¹¹⁸ Cfr. *ivi*, b. 3, fasc. 64, cc. 2-4.

equamente ripartiti tra fisco e cappella. In una integrazione dello statuto, presentata all'approvazione nel 1728, se ne riscontrano le tracce: nessuno nella città avrebbe potuto fare commercio di bambagia (vecchia o nuova, lavorata o grezza) senza l'autorizzazione di un mastro bambaciario "accio non si commettano frodi, né si misturino, né possa chi si sia vendere bambagia chi non sia di detto mestiere, tutto sotto pena di oncie sei d'oro applicande la metà a beneficio del regio fisco, e l'altra metà a beneficio della lor cappella"¹¹⁹.

L'ingerenza statale, che si manifestava nelle richieste di modifiche o integrazioni inserite dai Cappellani maggiori nelle proprie relazioni, poteva anche non avere contenuti fiscali. Istanze che potremmo definire amministrative si rinvencono, ad esempio, nella relazione del Cappellano Álvaro de Toledo, stilata su richiesta dei calzettari di seta di Torre del Greco. Nella capitolazione dell'Arte, sottoscritta il 10 Giugno 1625, era previsto al ventesimo capitolo che i consoli dell'Arte, terminato il loro mandato semestrale, dovessero rendere conto della loro amministrazione a coloro che li avrebbero sostituiti:

[...] Et finiti haverando detti deputati la loro administratione per spatio de sei mesi come di sopra, renderando chiaro conto et lucido conto alli loro successori di detta loro administratione. Et ritrovandosi debitori in alcuna somma de denari al detto monte debbiano subito quella pagare alli nuovi deputati¹²⁰.

¹¹⁹ Per la ricostruzione dell'intera vicenda, cfr. *ivi*, b. 1, fasc. 9, cc. 10-18.

¹²⁰ *Ivi*, b. 1, fasc. 24, c. 7r. Quella di rendere conto dell'amministrazione ai propri successori era una prassi antica, che si registra già in epoca aragonese. Si guardi, a tal proposito, l'articolo 12 della capitolazione presentata dai barbieri di Napoli nel 1498 a re Federico d'Aragona per l'approvazione: "Item che finito lo anno dela administratione de li dicti quattro capi mastri de l'arte sieno tenute dare et ponere cuncto a li quattro mastri nuovi che se faranno de tucto quello che haveranno perceptito de dicta ecclesia tanto ordinario quanto extraordinario, et lo fine del anno sia et sempre se intenda in co di deli prefati sancti Cosmo et Damiano". In questo caso il sovrano non eccepisce nulla né richiede un

Anche in questo caso, come in quello appena esaminato e relativo all'arte dei babaciarri, la relazione del Cappellano conteneva parere favorevole alla concessione del regio assenso, purché si osservassero alcune condizioni dettate, questa volta, in quattro clausole. Nella terza clausola il Cappellano chiedeva che si modificasse l'articolo venti della capitolazione imponendo che il rendiconto dei consoli deputati uscenti non fosse presentato ai nuovi eletti, ma, invece, agli ufficiali regi individuati dal viceré: "che occorrendo alli supplicanti de dar conto de' loro administratione et governo, quello debiano dare alli officiali regi o a chi Vostra Eccellenza [il viceré] et suoi illustrissimi et eccellentissimi successori serà ordinato"¹²¹.

L'attitudine a erodere lo spazio di autonomia dell'Arte si manifesta, in fine, in quelle clausole, presenti con buona frequenza nelle relazioni dei Cappellani, con cui si osserva una vera e propria avocazione alle corti regie della funzione di far eseguire le pene comminate nei confronti degli artisti trasgressori di uno o più capitoli degli statuti. Anche in questo caso ci si limita a richiamare, a titolo esemplificativo, una sola occorrenza. La clausola oggetto di interesse si rinviene all'interno del fascicolo relativo all'Arte dei cappellari di Afragola. L'Arte aveva presentato, nel 1608, un memoriale con inserta una cospicua capitolazione in 36 capitoli per i quali si chiedeva regio assenso salvo, come di consueto, parere favorevole del Cappellano maggiore. Questi, constatato che la capitolazione in nulla pregiudicava la *iurisdictione de Sua Maestà cattolica* né il *bene pubblico*, aveva dato parere favorevole condizionandolo, tuttavia, all'accoglimento di alcune condizioni suddivise in quattro clausole. In particolare, la prima, stabiliva che le pene

coinvolgimento diretto di funzionari regi nella valutazione del rendiconto obbligatorio presentato dai consoli dell'Arte allo scadere del loro mandato. Si limita, invece, ad approvare il capitolo senza alcuna eccezione con la formula *Placet Regie Maiestati, prout est solitum et consuetum* alludendo, per altro, alla sussistenza di una consolidata consuetudine a sostegno della pratica. La capitolazione dei barbieri di Napoli, approvata nel 1498, è integralmente trascritta nell'appendice posta a chiusura del presente contributo.

¹²¹ Ivi, b. 1, fasc. 24, c. 9r.

inflitte a chi avesse trasgredito i capitoli dello statuto, avrebbero dovuto essere eseguite da tribunali regi¹²².

5. Appendice

A completamento di quanto esposto, si è scelto di pubblicare, in questa breve appendice documentaria, tre testimonianze. La prima, di età aragonese, è costituita dalla capitolazione dei barbieri di Napoli approvata da re Federico il 24 Marzo 1498¹²³ mediante la semplice apposizione della clausola *Placet regiae maiestati* – di volta in volta motivata – alla fine di ogni articolo. La seconda, di età vicereale, è costituita dal contenuto integrale del fascicolo relativo all'Arte dei carrozzieri di Napoli¹²⁴. Il fascicolo, pur nella sua brevità, contiene tutti i tre 'elementi' che, come si è detto precedentemente, si impongono, proprio nei secoli del vicereame, come essenziali per l'approvazione della capitolazione: il memoriale dell'Arte, la relazione del Cappellano maggiore (che nel caso di specie concede parere favorevole senza condizioni), l'assenso regio. Da un punto di vista strutturale, dunque, il fascicolo si presta efficacemente a rappresentare l'*iter* che conduceva all'approvazione dello statuto delle arti meccaniche nelle tipiche e rigide forme consolidate durante il vicereame. Esso, inoltre, mostra piuttosto chiaramente l'interdipendenza dei tre 'elementi' che lo costituiscono e riproduce la scansione con cui Migliaccio intese proporre la documentazione faticosamente raccolta. L'ultimo documento, in fine, riporta il contenuto integrale del fascicolo relativo all'Arte dei calzolai e conciatori di pelli della città di Teano¹²⁵. Il fascicolo contiene documenti di epoca borbonica – il regio assenso è datato 30 ottobre 1776 – e pare

¹²² Cfr. *ivi*, b. 2, fas. 38, c. 11r-v; "Primo che in quanto alle exattioni delle pene imposte tra di loro come in detti capitoli si contiene, tante volte quanto a quelli si contravenerà, che dove sarà contradetto d'exequirsi si exequa con il braccio della Gran Corte della Vicaria seu della Reggia corte della fragola".

¹²³ *Ivi*, b. 1, fasc. 12 *bis*, sottofasc. 3, cc 1r-3r.

¹²⁴ *Ivi*, b. 2, fasc. 39, cc. 1-4.

¹²⁵ *Ivi*, b. 2, fasc. 35, cc. 1-4.

documentare in modo piuttosto nitido come l'*iter* approvativo costituitosi in età vicereale si fosse cristallizzato al punto di restare pressoché invariato nonostante il mutamento istituzionale dovuto alla restaurazione della monarchia napoletana realizzata da Carlo di Borbone: sussiste, dunque, la presenza di memoriale, relazione del Cappellano maggiore (in questo caso contenente parere favorevole salvo accoglimento di alcune condizioni esposte in sei clausole), regio assenso. Unico elemento di novità – lo abbiamo già segnalato – è costituito dai riferimenti alla real Camera di Santa Chiara che era subentrata al Consiglio collaterale.

I tre documenti sono stati trascritti in sequenza rispettando l'ordine cronologico di emissione del documento principale, cioè del regio assenso. Non è, forse, superfluo sottolineare che l'appendice seguente non deve considerarsi, con ogni evidenza, una edizione, ma, piuttosto, una semplice trascrizione. Il suo scopo è quello di fornire – auspicabilmente – al lettore uno strumento utile a riscontrare, laddove possibile, le riflessioni oggetto delle pagine precedenti. Al fine di restituire fedelmente il documento trascritto, sia nel suo contenuto che nella sua forma, e, allo stesso tempo, di renderne il più possibile agevole la lettura, la trascrizione è stata eseguita osservando le seguenti norme: l'uso della punteggiatura, delle maiuscole e degli accenti è stato adeguato alle modalità di utilizzo contemporaneo; le abbreviazioni presenti nei documenti originali e riportate dai copisti incaricati da Migliaccio sono state sciolte senza evidenziarne l'originaria presenza mediante il consueto utilizzo delle parentesi; la sussistenza di documenti inserti è stata segnalata mediante l'utilizzo di un differente rientro del testo; a piè di pagina, per finire, sono state inserite poche note che segnalano eventuali errori, espunzioni, integrazioni o altre occorrenze presenti nel testo e che è parso opportuno evidenziare.

Doc. 1
Napoli, 1498 Marzo 24¹²⁶

Capituli et gratie che tucti li barberi dela città de Napoli cercano al serenissimo et invictissimo sacro re don Federico de Aragona per la divina gratia re de Sicilia et de Hierusalem etc. Tra loro initi et firmati con beneplacito de Sua Maestà con li quali se sonno governati et governano socto lo titulo et nome deli beati martyri sancti Cosmo et Damiano partoni et advocati de dicta arte videlicet:

1. Imprimis è statuto et ordinato tra tucti li barbieri de dicta magnifica città de Napoli et abitanti in essa, in genere et in specie che omne anno in lo dì dela festa de dicti sancti Cosmo et Damiano per lo commune ben vivere tanto de dicti mastri barbieri, quanto deh¹²⁷ lavoranti et garzoni de detta arte, se debiano eligere per loro li quattro de dicta arte li quali habiano ad gubernare et regere la ecclesia seu cappella de dicti sancti Cosmo et Damiano sistenti in Napoli in le pertinentie de Mercato Vecchio et perciper tucte sue intrate et helemosine, tanto de dinari quanto de cera et de qualsivoglia altra cosa et ancora fare et observare tucto quello che in li infrascripti capitoli se contene.

Placet Regie Maiestati, prout solitum fuit et consuetum.

2. Item è statuto et ordinato che lo dì dela festa de dicti sancti Cosmo et Damiano, li quali sonno capi dela dicta arte, sia guardata in tucta la città de Napoli, per tucti li dicti mastri barbieri, lavoranti et garzoni loro come li iorni dela Domenica; et che tucti dicti mastri barbieri de la dicta citate siano tenuti de andare ale prime vespere cive in lo dì dela vigilia de dicta festa et ja lo iorno de la festa de dicti sancti Cosmo et Damiano. Ipsi mastri con tucti li lavoranti et garzoni debeano andare a la messa et ale vespere con la intorcìa de cera in manu secondo loro faculta in dicta ecclesia; et quello dì medesimo se habia andare per li lochi

¹²⁶ BSDMeM, b. 1, fasc. 12 *bis*, sottofasc. 3, cc. 1-3r.

¹²⁷ Così nel testo.

soliti et consueti de dicta città. Facendo la luminaria ad honore et reverentia deli prenominati sancti Cosmo et Damiano o la pena de deci tarì per ciascuno mastro che contravenerà. Et de uno tarì per ciascheduno lavorante.

Placet Regie Maiestati et prout in proximo.

3. Item che venendo la festa de dicti sancti in lo dì del Sabato si debia guardare ad arbitrio deli quattro dela dicta arte. Et quillo che farà di contrario incorra in pena de cinque tarì. La quale pena sia licito a li dicti quattro de l'arte senza licentia da altro quasivoglia ufficiale exigere da quillo che contravenerà. Et dicta pena habia di intrar in utilità della cassia insemi con la pena del capitulo supradicto.

Placet Regie Maiestati prout in proximo et prout in precedentibus.

4. Item che qualsivoglia mastro, lavorante overo garzone de dicta arte lo quale lavorarà in le feste commandate, se serrà accunto dela potecha, quillo che lo raderà, pagarà a lor cassia grana dece da pena per ciaschuna barba et haverrà rasa. Et si non fosse accunto de la potecha, pagarà grana dece per omne fiata che lo rade ad quillo de chi è lo accunto.

Placet Regie Maiestati, prout in proximo et prout in precedentibus.

5. Item che qualsevoglia lavorante che volerà mettere potheca habia devenire primo davante ali quattro del arte et li dicti quattro lo habiano da videre et esaminare si è sufficiente secundo le loro consentie de tucti quattro de tenere apotecha. Et si lo dicto lavorante serà sufficiente habea da pagare tarì cinque alla dicta cassia. Et volendo ponere potheca non la possa ponere vicino al mastro suo onde exierà per sexanta canne. Et si contrafarà casche in pena de unze tre de carlini, dele quale unze la mità sia del mastro unde exierà et l'altra mità sia dela cassa.

Placet Regie Maiestati, si et prout hactenus observatum fuit.

6. Item che qualsevoggia mastro dela dicta arte habia da pagare omne septimana a la cassia grano uno. Et lo lavorante uno tornese. Et quilli che seranno renitenti per ciaschuna volta che serrà renitente possa essere punito per uno carlino de pena dali dicti quattro senza aspectare né domandare adiuto da altro officiale, tanto mastro quanto laborante. Et quisti denari habiano ad venire in potere deli quattro del'arte, et habiano ad serviro per necessitate de alcuno mastro o laborante per malatia che tale infirmo ademandasse adiuto a la dicta arte, o veramente quattro fossero certi dela necessitate de tale infirmo o bisognoso che se vergognasse demandare adiuto. In tali casu dicti quattro dobeano quillo soccorrere secundo la facultate de la cassia. Et iuxta la loro conscientia. Et si per ventura qualsevoggia deli mastri barberi o vero lavoranti fosse posto presone in terra de infideli o de altri inimici, in tale casu, la dicta arte sia tenuta adiutareli de li denari dela cassa.

Placet Regie Maiestati, prout solitum et consuetum fuit.

7. Item se alcuno mastro overo laborante fosse posto presone qua, et non avesse alcuno parente o amico che parlasse per ipso, in tale casu li quattro supradicti de la dicta arte siano tenuti et obligati de providere supra de tale homo come li fosse figliolo, et deli denari dela cassa lo haberanno ad aiutare ad exire de prisonia, tanto quanto sera possibile.

Placet Regie Maiestati, prout in precedenti.

8. Item si alcuno barbero foreestero da qualsevoggia parte se sia per alcuna necessità avesse ad partirese da la dicta città non trovando dove lavorar, secundo fosse lo camino avesse da fare, se li habia da dare dinari per dispendere.

Placet Regie Maiestati, prout in precedenti.

9. Item se alcuno de li dicti mastri barberi o lavoranti havessero figliole femmine, et quisto tale fosse in tanta e tale necessitate che non

potesse dicte sue figliole maritare, che li dicti quattro capi mastri siano¹²⁸ tenuti adiutarle a maritare deli denari dela cassa, secundo la facultà de dicta cassa.

Placet Regie Maiestati.

10. Item che si qualsivoglia barbero o vero la moglie o figliolo seu figlia venesse a morte, tucti de la dicta arte sieno tenuti et obligati honoratamente accompagnare lo corpo delo defunto fino ala ecclesia, omne uno con la intorcìa de cera in mano et quillo mastro barbero che non andesse, sia tenuto ala pena de due libre de cera, et¹²⁹ omne laborante ala pena de una libra de cera ali quali renitenti subito li dicti del arte debeano fare la executione. Et dicti mastri et laboranti che incorreranno in dicta pena debeano restare patienti ala executione che se farrà per li dicti quattro del arte et ad tucte et qualsevoglia altre¹³⁰ pene. In le quali incorreranno li negligenti et inobedienti.

Placet Regie Maiestati, prout est solitum et consuetum.

11. Item che in lo dì dela festa de sancti Cosmo et Damiano se habea da fare celebrare in la dicta ecclesia la missa cantata solennemente et fare altre cerimonie alloco et tempo iuxta la volontà de li dicti quattro de l'arte.

Placet Regie Maiestati.

12. Item che finito lo anno dela administratione de li dicti quattro capi mastri¹³¹ de l'arte sieno tenute dare et ponere cuncto a li quattro mastri nuovi che se faranno de tucto quello che haveranno percepito de dicta ecclesia tanto ordinario quanto extraordinario, et lo fine del anno sia et sempre se intenda in co dì deli prefati sancti Cosmo et Damiano.

¹²⁸ *Siano* ripetuto due volte per errore.

¹²⁹ Dopo *et, quali renitenti* cassato con tratto orizzontale di penna.

¹³⁰ *Atle* nel testo.

¹³¹ *De - mastri* in interlinea.

Placet Regie Maiestati, prout est solitum et consuetum.

13. Item che nessuno mastro barbero né laborante possa né ause né debeat incantare potecha né mino fare incantare per nulla via ad altro barbero né in secreto né in palese ala pena et sub pena de unze sei de carlini. Et ad chi farà lo contrario per qualsivoglia modo sia licito ali dicti quattro mastri fare la executione de tucte le pene pria dicte tanto de quisto presente capitulo, quanto deli altri supradicti senza altro ufficiale de qualsivoglia corte. Et le dicte pene habiano da pervenire ala cassia de dicta arte.

Placet Regie Maiestati, quod servetur solitum et consuetum introductum ad evitanda scandala quo vero ad dictos executores fiant implorato bracchio regii officialis et servitis servendis.

14. Item che dicti quattro capi mastri debeano essere obeduti, reveriti et acceptati da tucti li altri barberi mastri, laboranti, et garzoni come alloro capi. Et che posiano andare auctoritate propria ad fare la executione necessaria a chi contravenerà ali presenti capituli, in tucto o in parte. Et questi tali habonno ad stare pacienti ad tucto quello che li serrà comandato per li dicti quattro capi mastri senza ufficiale respunsio sub pena de tarì dece per ciascuno che contravenerà al presente capitulo.

Placet Regie Maiestati, quod implorato bracchio regii officialis fiant debite et iuste executores.

15. Item che nullo laborante o garzone passando dala potecha del suo maistro, non havendo iusta causa, possa lavorare vicino al suo maistro donde exia per spatio de sexanta canne.

Placet Regie Maiestati, quod servetur solitum et consuetum.

16. Item che nesuno mastro debeat pigliar garzone o vero discipulo senza licentia del suo mastro donde exia senza iusta causa o vero de li

quattro del arte et debiate avere bona licentia dal suo mastro ad pena de una onza la qual pena debeat¹³² venire in poter de la cassa.

Placet Regie Maiestati, quod servetum solitum et consuetum.

17. Item che nissuno mastro debeat chiamare ad nulla corte per causa civile solo che innanti a li quattro del arte a la pena de onza una qui contraddirà ali dicti capituli.

Placet Regie Maiestati, quod servetum solitum et consuetum.

Expedita fuerunt presentia capitula in Castelnuovo Neapolis XXIII Martii MCCCCLXXXVIII. Rex Federicus, 1498. P. Garlon, Dominus rex mandat mihi Vito Pisanello (vi è il sugello regio – Antonius de Raho).

Doc. 2 **Napoli, 1722 Febbraio 9¹³³**

Carolus ecc: Marcus Antonius Burghensius ecc. Universis et singulis, presentium ecc.

Illustrissimo signore, per parte delli infrascritti supplicanti mi è stato presentato memoriale con regia decretionatione di Vostra Eccellenza di mia commissione del tenor seguente, cioè:

Eccellentissimo signore, li odierni et olim consoli e mastri dell'arte de' carrozzieri, supplicando, espongono a Vostra Eccellenza come, in virtù delle capitulationi roborate di regio assenso, sta prohibito a qualsivoglia persona aprire botteghe e l'esercitare dett'arte senza prima essere esaminato ed approvato e

¹³² *Debeat* ripetuto due volte per errore.

¹³³ BSDMeM, b. 2, fasc. 39, cc. 1-4.

perché per molti inconvenienti che in dies accadono né meno rispetto all'esame et approbatura sudetta, vedendosi per impegni particolari approvare persone non atte all'esercitio predetto in danno notabile dell'arte, publica e propria coscienza, come anco perché pretendesi da ciascheduno approbato esserli lecito aprire la bottega accosto quella donde è uscito da lavorare stante in dette capitulationi non viene ciò proibito. Intanto, a fine di evitarsi, hanno conchiuso e determinato conforme determinano con l'infrascritti capituli:

1°. Che nel caso dell'esame et approbatione per tale mestiere, debia il console pro tempore eligere dui consuli ante passati e due mastri di bottega idonei a detto exercitio, da' quali debbia esaminarsi quello che pretenderà passare a mastro, consistente l'esame predetto in farli fare una cassa di carrozze all'uso corrente, come dire di scocca in mezza flacca¹³⁴, con porte e portone a disarmatore od altro che in avvenire si inventerà; né altrimenti agiudicandosi dalla maggior parte d'essi esaminatori essere buona l'opera da detti esaminandi lo che debba costare al medesimo della reale chiesa di san Giuseppe di Napoli, per fede delli medesimi possa et habbia il medesimo essere ammesso per mastro, in qual caso debba pagare, in potere di detto magnifico console, li soliti ducati quattro per lo deritto spettante a detta¹³⁵ Reale Chiesa; e ritrovandosi parità de' voti nella giudicatura dell'opera predetta, debba esso magnifico, per quella dirimere, eliggere due altre persone dell'istessa conditione da qualsivoglia osservato il tutto debba firmarsi la fede predetta, et affinché non venghino in questo pregiudicati li figli de' mastri habbiano similmente determinato che morendo un mastro di bottega debbiasi dal console predetto passare un figlio del medesimo nel detto exercitio senza esser tenuto all'esame predetto, ma solo al pagamento delli predetti ducati quattro di deritto spettante alla

¹³⁴ Dopo *flacca*, nel testo, 14 punti di sospensione.

¹³⁵ Segue *cappella* cassato con tre tratti di penna.

detta Reale Chiesa, lo che s'intenda anche se prima della morte se ne ritrovasse approvato un altro o più, ma se a morte lasciasse più figli o da ciascuno si pretendesse esercitare il mestiere predetto debbia un solo godere la sudetta prerogativa e l'altri debbiano essere sottoposti all'esame predetto, come sopra.

2°. Esaminato che sarà et approvato per mastro ciascheduno che pretenderà, non possa in conto veruno aprir bottega vicino quella del mastro donde è uscito da lavorante, ma debba osservare la distanza di passi quaranta et in caso di controventione sia ciascheduno di esso tenuto al pagamento di ducati cinquanta, d'applicandosi a beneficio di essa Reale Chiesa per pena dell'inosservanza, oltre di chiuderseli la bottega predetta che debbia et habbia inviolabilmente da osservarsi; e ciò s'intenda sempre che dal mastro dove è uscito da lavorante si pretende l'osservanza predetta loché debbia domandarsi in tempo dell'esame et approbatione et in caso non pretendendosi dal mastro predetto la detta osservanza di detta distanza non siano tenuti a cosa alcuna, dal che similmente si intendano esclusi li figli de mastri con possere aprir bottega dove ad essi parerà e piacerà concedente similmente la facultà alla moglie de mastri che restassero vidue con solo figlie femmine, legittime e naturali di posser mantenere aperte dette botteghe con fare in esse fatigare per loro conto con lavoranti o a loro arbitrio. E perché, per evitare li inconvenienti che potrebbe nascere in tal caso dell'inosservanza della distanza, mentre potrebbe anche da lavoranti in detta congiuntura fare qualche opera per sé in pregiudizio del mastro di dove è uscito, si è determinato e determina che debbia in ciò seguire col consenso in scriptis di detto mastro e non altrimenti; e rispetto le moglie che resteranno vedove senza figli maschi né femmine, se le concede tenere come sopra la bottega per lo spatio non più lungo di mesi otto a riguardo di posser fare compiere e vendere i lavori che si ritrovaranno principiati e compliti, come anche per possersi vendere li legnami, stigli et altro che si ritrova qual termine elasso debbia quella chiudere e non altrimenti,

ricorrano intanto a' piedi di Vostra Eccellenza essendo che sta supplicato, per utile del pubblico, commodo dell'arte sudetta e disgravio delle coscienze de' consoli che pro tempore saranno, la supplicano a dare al supplicato il suo regio assenso e beneplacito et autorità affinché in appresso non habbia a violarsi ciò che a Vostra Eccellenza sta supplicato et ordinare o pure rimettere il negotio sudetto al regio consigliere marchese Lucini delegato di dett'arte a fine interponere¹³⁶ che vi convenerà ut Deus. Marc'Aniello Maniciello, console odierno supplica ut supra; Nicola Piersico; Antonio della Guardia; Geronimo della Guardia; Geronimo Russo; Sebastiano Galletto, olim console; ed altri quarantatre supplicano ut supra. Reverendus regius Cappellanus maior videat et in scriptis referat. Gaeta, regens; Mazzaccara, regens; Alvarez, regens; Giovene, regens; Falletti, regens. Provisum ecc. Neapoli, die 24 Novembris 1721. Farina; spectabilis Miro regens absens et illustris dux Lauriae non interfuit.

Et con detto preinserto memoriale sono stati inseriti due capitoletti; et havendo li medesimi riconosciuti, e quanto in essi si contiene, non ritrovo cosa che pregiudichi la Real giurisdittione, né al pubblico, ma solamente in aggiunta di capitoli alla capitulazione antica di dett'arte de' carrozzieri, roborata con regio assenso, seu d'una spiega di essi per rimediarsi ad alcuni pregiudittii che in dies sortiscono alli mastri di quella. Onde, adhibito in ciò il parere dell'illustre marchese regio cancelliere don Bartolomeo Positano mio ordinario consultore, sono de voto che l'eccellenza vostra puol restar servita concedere sopra li preinserti capitoli il regio assenso in forma Regiae Cancellariae, qual regio assenso s'intende con l'infrascritti limitationi che in niun tempo e mai si possi aggiungere né mancare dalli sudetti capitoli senza espressa licenza di vostra eccellenza che è quanto posso riferirlo e facendoli humilissima riverenza.

¹³⁶ *Interponere* seguito da sette punti sospensivi.

Da casa in Napoli al 1° Gennaio 1722. Di vostra eccellenza hunilissimo servo, e Cappellano. D. Diego Vincenzo de Vidania; Bartolomeo Positano.

Supplicatum propterea, ecc.

Datum Neapoli, ex Regio Palatio, die 9 mensis Februarii, Millesimo septingentesimo vigesimo secundo; 1722. Il principe de Sulmona.

Doc. 3
Napoli, 1776 Ottobre 30¹³⁷

Ferdinandus IV, Dei gratia rex Utriusque Siciliae et Hierusalem, infans Hispaniarum, dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac magnus princeps haereditarium Haetruriae. Reverendis in Christo Patribus, quibuscumque archiepiscopis, episcopis, vicariis, clericis¹³⁸, capitulis et aliis ecclesiasticis et religiosis personis totius huius Regni et signanter diocesis¹³⁹. Illustribus quoque spectabilis quibuscumque baronibus, titulatis et non titulatis, gubernatoribus, auditoribus, capitaneis, assessoribus, sindicis electis, universitatibus et aliis quibusvis personis et officialibus quocumque auctoritate et potestate fungentibus seu eorum locumtenentibus et substitutis ad quos, seu quem presentes pervenerint, vel fuerint, quomodolibet praesentate, fidelibus, devotis, dilectis, gratiam nostram et bonam voluntatem. Nuper, pro parte infrascriptorum supplicantium, fuit maiestati nostrae porrectum infrascriptum memoriale, cum relatione facta per reverendum nostrum Cappellanum maiorem tenoris sequentis, videlicet:

¹³⁷ BSDMeM, b. 1, fasc. 24, cc. 1-9.

¹³⁸ *Clericis* in interlinea

¹³⁹ Seguono cinque punti sospensivi.

Sacra Real Maestà. Per parte delli infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto memoriale del tenore seguente, cioè:

Sacra Real Maestà, Signore. Il procuratore e confratelli artisti calzolari e conciatori di pelli, addetti alla cappella di santa Reparata, costrutta nella chiesa cattedrale della città di Teano, prostrati al trono di Vostra Maestà, con suppliche divotamente le rappresentano di trovarsi per l'economia ed aiuti spirituali e temporali aver formate le infrascritte regole fra di loro osservanti, le quali per la loro propria ignoranza, essendo la maggior parte idioti, trascurarono di farle esaminare nei tempi trasandati dalla vostra reale Camera; ricorrono perciò dalla real clemenza della Maestà Vostra e supplicano volersi benignare concedere l'assenso sopra dette regole ecc. *Ut Deus*. Io Nicola Bax, fratello, supplico come sopra; io Giovanni Mastostefano¹⁴⁰ supplico come sopra ed altri molti che supplicano come sopra. Io Antonio Rosa sono testimonio; io Pasquale Franco sono testimonio che la presente supplica è stata sottoscritta e crocesegnata di propria mano dalle suddette persone, le quali sono tutti li confratelli, che attualmente compongono la detta venerabile cappella e congregazione. In fede io notaro Francesco de Quarto della città di Teano, richiesto, ho segnato. Locus signi notarii. Reverendus regius Cappellanus maior videat et in scriptis referat. Salomonius. Vidit Fiscus regalis Coronae, provisum per regalem Cameram Sanctae Clarae. Neapoli, die 25 Septembris 1776. Atthanasius; illustris marchio Citus Praeses Sacri Regi Consilii, et caeteri spectabiles ularum praefecti tempore subscriptionis impediti.

E col trascritto memoriale mi sono state presentate le infrascritte regole, capitolazioni della laical cappella o sia congregazione di santa Reparata dell'arte de' calzolari e conciatori eretta nella chiesa cattedrale nella città di Teano in Provincia di Terra di Lavoro:

¹⁴⁰ Così nel testo.

1. Che essendo la congregazione della gloriosa martire vergine santa Reparata reccettizia degli artisti calzolai e conciatori di pelle, non possano in quella essere ammessi altri, eccetto che quelli che eserciteranno l'arte di scarpaio e conciatori in detta città, li quali, in tempo che apriranno bottega, ascrivendosi fratelli, dovranno pagare carlini cinque alla cappella, e quando faranno il primo figlio maschio dovranno donare una libra di cera lavorata alla stessa Santa, in potere del procuratore, ed in ogni anno, poi, nella mattina della festività di santa Reparata, che accade alli 8 di Ottobre, dovrà ogni fratello ascritto pagare grana dieci. E nel caso che qualche fratello artista non volesse pagare detti sussidi alla cappella predetta per un anno intero, resti contumace, cioè privo di voce attiva e passiva, e a sussidii, e non possano integrarsi se non pagando personalmente in congregazione tutto l'atrasso; nel caso, poi, taluno de' fratelli abbandonasse l'arte, si tenga subito decaduto dalla fratellanza e venghi cassato;

2. Che pel mantenimento della cappella predetta e pel sussidio che tra loro confratelli occorre, sia tenuto ogni artista, calzolai e conciatori, annualmente dare al procuratore della cappella tutte le retaglie, carniccia e vello da doversi o affittarsi agli ortolani per introitarsene le somme la cappella nella quale, per buon governo debbonsi eligere in giorno della festa di detta Santa per suffragi sequenti un procuratore, e sia amministratore, terminato l'anno debba deponere l'ufficio, e dare conto a razionali eligendi, rite et recte, con maggioranza de' voti segreti de' fratelli della sua amministrazione tenuta. E per evitare le frodi, non possa ammettersi a tale ufficio persona che non sia benestante e timorato di Dio, altrimenti, eligendosi per procuratore una persona povera e fraudolente, sia l'elezione nulla a tenore delle leggi.

3. Che per utile e profitto spirituale debbano eligere un padre spirituale per direttore, al quale si dovranno confessare nelle festività solenni di Gesù Cristo, di Maria Vergine, e di detta martire santa Reparata, portandosi in cappella vestiti di sacco e

mozzetta destinande da farsele a loro proprie spese; e, nell'esercitare i santissimi Sacramenti, pregheranno Dio per i bisogni spirituali delle loro anime, per la conservazione del nostro re (Dio guardi) e felicità del Regno, e per i bisogni di santa Chiesa, facendosi celebrare la messa nella Cappella della santa, al quale Direttore spirituale debbasi costituire l'annuale paga per i suoi incomodi, come potrà il procuratore convenire senza che però possa affatto ingerirli nelle temporalità della cappella.

4. Che essendo detti artisti aggregati ed aggregandi uniti in comunità, come lo sono le altre congregazioni di detta città, la di loro insegna sarà di sacco e mozzetta e dovranno unirsi nelle funzioni tutti al santo stendardo e Croce, e godeno delle prerogative che godono le altre congregazioni erette da Sua Reale Maestà nella città medesima.

5. Che a tutte le figlie de' calzolai e conciatori che saranno ascritti in detta cappella, che si mariteranno, debbasi in tempo del di loro matrimonio pagare il maritaggio di ducati venticinque dal procuratore pro tempore di detta cappella di santa Reparata, dalle rendite di quelle in tempo che caderà vacuo; e soddisfatte sempre le prime donzelle maritate quel tempo comincerà a decorrere per le maritande dal giorno dell'approvazione delle presenti regole che ne farà Sua Maestà; e che morendo similmente qualche moglie di fratello, debbasi al vedovo marito dare il sussidio lugubre di carlini dieci, in ogni caso di vedovanza; e così morendo l'artista fratello di santa Reparata debbansi detti carlini dieci pagare dal procuratore della cappella alla vedova di lui moglie, come pure debbasi fare la limosina di carlini cinque all'artista fratello in ogni caso d'infermità o di carcere, e se la carcerazione fusse per causa di furto o che recasse infamia, non si debba dare la limosina.

6. Che al capitolo vescovale della chiesa cattedrale per le messe festive che celebreranno i reverendi canonici della cappella di santa Reparata, secondo ab immemorabili, sta praticato per

comodo delli artisti medesimi, e per le loro anime; e per avere il peso detto capitolo di fare la processione nella mattina de 8 Ottobre di ciascheduno anno, debbasi pagare nella stessa mattina della festa, docati sedici annualmente, senza di poter pretendere i reverendi canonici predetti altre ingerenze nelli affari della congregazione medesima, bensì le messe festive le debbiano celebrare in detta cappella, e non sî altrove per potersi cosî meglio exercitare da essi artisti gli officii di pietà cristiana, siccome¹⁴¹ tengono detti capitolari anche il peso di fare tre anniversari l'anno per le anime de defonti artisti, atteso perciò se li pagano detti docati sedici.

7. Che morendo qualche artista o conciatore confratello o moglie consorella ascritta, debbano i loro cadaveri associarsi da nostri confratelli nella quale associazione sogliono per una vicendevole corrispondenza intervenire anco le altre congregazioni laicali e portarsi a seppellire nelle sepulture proprie che tengono in detta cappella di santa Reparata e per la di loro anima dalla cappella stessa si farà celebrare una messa di requie e notturno e se averà modo ed avanzo di rendita tal tempo; e così s'intenda ancora secondo l'entrate che avvanzeranno di poter tenere il medico, il notaio e l'avvocato salariati, che si eliggeranno con maggioranza di voti segreti da potersi o confirmare o cambiare annualmente così che giungendo la rendita allo stato di poter fare tali spese, ed avanzandone, coll'andar del tempo possa e debba il procuratore stesso pro tempore far fare l'esequie solenne a quei fratelli, e sorelle del dodici grana che visi ascriveranno, come per ora avranno solamente l'accompagnatura e sepultura in detta cappella oltre delle messe di requie, se vi sarà modo nelle rendite predette annuali.

¹⁴¹ *Siccome* in interlinea su parola illegibile cassata con tratti di penna.

8. Finalmente che alle processioni ed esequie di detta congregazione di santa Reparata come sono tenuti scambievolmente li stessi artisti e conciatori alle altre congregazione¹⁴², intervengono tutti gli altri fratelli delle altre congregazioni, o siano confraternita della città di Tiano processionalmente; ed in caso qualche congregazione mancasse, non sia tenuta la nostra congregazione intervenire all'esequie e processioni che farà quella congregazione che ha mancato. E perché detta congregazione, o sia maestranza di santa Reparata è composta di artisti, nel caso che i medesimi fussero fratelli di altre congregazioni, o ci si volessero fare, non si sia di ostacolo l'esser fratello della congregazione di santa Reparata, e possono ugualmente e possedere e vestire scambievolmente l'una e l'altra veste.

Ed avendo maturamente considerato il tenore di dette regole, poiché le medesime non contengono cosa che pregiudichi la regale giurisdizione, od il pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della sudetta congregazione, perciò, precedente il parere del regio Consigliere Don Domenico Potenza, mio ordinario consultore, son di voto che possa Vostra Maestà degnarsi concedere, tanto sulle medesime regole, quanto su la fondazione della sudetta congregazione, il regio assenso, coll'espressa clausola insita per altro alla sovranità usque ad regis beneplacitum, con farli spedire privilegio in forma *Regalis Camerae Sanctae Clarae*, colle seguenti condizioni:

I. Che la sudetta congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella legge di ammortizzazione, e siccome l'esistenza giuridica di detta congregazione comincia dal dì della impartizione del regio assenso e nella fondazione e nelle regole, perciò, restano illese le ragioni delle parti per li acquisti fatti precedentemente dalle

¹⁴² Così nel testo.

medesime, come corpo illecito ed incapace. Il tutto a tenore del real dispaccio de 29 Giugno prossimo passato;

II. Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del parroco;

III. Che le processioni ed esposizioni del Venerabile possono farsi precedente le debite licenze;

IV. Che gli ecclesiastici che al presente vi sono, non possono godere la voce attiva, né la passiva, né avervi ingerenza, neque directe, neque indirecte;

V. Che nelle reddizione de' conti di detta congregazione, s'abbia da osservare il prescritto del capo V § primo et sequenti del Concordato;

VI. Che a tenore del regale stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per amministratori e razionali non sieno debitori della medesima; e che, avendo altre volte amministrate le sue rendite e beni, abbino dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria e che non siano consanguinei, né affini delli amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivo de iure civili.

[VII.] E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna dalle preinserte regole senza il precedete regal permesso.

E questo etc. Napoli, li 4 Ottobre 1776, di Vostra Maestà umilissimo vassallo e cappellano, Matteo Gennaro, arcivescovo di CartagGINE; Domenico Potenza; Francesco Albarelli.

Die trigesima, 13, mensis Octobris 1776, Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit atque mandat quod expediatur privilegium in forma regii assensus servata forma retrospectae relationis, hoc suum. Citus praeses; Salomonius, Patritius; vidit Fiscus regalis Coronae Atthanasius.

Supplicatum propterea nobis existit etc. etc. Datum ex regio palatio Neapoli, die 30 mensis Octobris 1776. Ferdinandus.

Bibliografia e fonti

AA.VV., *Esposizione generale italiana in Torino 1884: Catalogo ufficiale*, Torino, 1884, 2 vv.

AA. VV. *Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza*, 1884, a. XII, n° 9.

ALIANELLI N., (a cura di), *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane. Notizie e monumenti*. Stabilimento Tipografico Rocco, Napoli, 1873.

ASSANTE, F., “Le corporazioni a Napoli in età moderna. Forze produttive e rapporti di produzione”, in *Studi storici Luigi Simeoni*, n° XLI, 1991.

AVALLONE, P., SALVEMINI, R., “Al servizio dello Stato bisognoso. Le trasformazioni dei Monti di Pietà e degli ospedali in banchi pubblici a Napoli tra XVI e XVII secolo”, in PICCINNI, G., (a cura di), *Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*. Viella, Roma, 2020.

BARRA, F., CIRILLO, G., NOTO, M.A., *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età Moderna*. Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2011.

BERNARDINI, N., *Guida della stampa periodica italiana*. Regia tipografia editrice salentina, Lecce, 1890.

BOVE, F., *La umanità sventurata ed il governo italiano. Parole a pro del grande Ospedale degli Incurabili in Napoli*. stab. tip. di A. Metitiero, Napoli, 1867.

BRACCIA, R., “Gli statuti di Carpi tra storia e storiografia”, in MAFFEI, P., VARANINI, G.M., (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*. Firenze University press, Firenze, 2014.

BROCCOLI, A., “Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua”, in *Archivio Storico Campano*, n° II, 1892-1893.

BUFFARDI, G., MOLA, G., *Questioni di storia e istituzioni del Regno di Napoli. Secoli XV-XVIII*. Editoriale scientifica italiane, Napoli, 2005.

CALDAROLA, A., “L’edizione di Francesco Migliaccio dell’*Indice degli statuti e capitolarioni di artisti napoletani*”, in VANTAGGIATO, E., *La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli* (a cura di). Servizio editoriale universitario, Bari, 2008.

CAPONE, A., *Le corporazioni d’arte nel viceregno di Napoli dal 1600 al 1707*. Cressati, Bari, 1934.

CANTALUPO, D.G., *Annona, o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Società tipografica, Nizza, 1785.

CECI, G., “Le Chiese e le cappelle abbattute o da abbattersi nel risanamento edilizio di Napoli”, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*. XVII/1, 1892.

COCOZZA, V., “Il Cappellano maggiore di Napoli dentro e fuori il palazzo: tempi, spazi e modi del cerimoniale (secoli XVI-XVIII)”, in CIANCILA, R., (a cura di), *Capitali senza re nella monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini*. Mediterranea, Palermo, 2020, v. II.

DAL PANE, L. *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*. Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1940.

DE LUCA, F., MASTRIANI, R., *Dizionario corografico del Reame di Napoli*, Stabilimento di Giuseppe Civelli e comp., Milano, 1852.

DE’ ROBERTIS, F. M., “La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell’Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX”, in *Archivio Storico Pugliese*, a. II, 1949.

DE ROSA, L., “Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi”, in *Studi storici Luigi Simeoni*, n° XLI, 1991.

DE SAMUELE CAGNAZZI, L., *Elementi di economia politica dell’arcidiacono Luca De Samuele Cagnazzi ad uso della regia*

università degli studj di Napoli. Presso Domenico Sangiacomo, Napoli, 1813.

DI MAIO, L., (diretto da) – TALLARIGO, C.M., (compilato da), *L'Ateneo. Giornale dell'Istituto Galileo Galilei*, a. VI, n° VI (1881-1882), Napoli, 1882.

DI MAURO, A., (a cura di), *Antiquitates Summae, studi e memorie in onore di Raffaele D'Avino*. Fusco editore, Salerno, 2007.

DONSÌ GENTILE, I., MASSAROTTA, L., “Le capitolazioni di arti e mestieri esistenti nell’ASNa, nelle scritture del Cappellano Maggiore ed in quelle del ministero dell’interno. Una chiave di ricerca di rapida consultazione”, in *Samnium*, n° LXX-10, 1997.

FABBRICINO TRIVELLINI, G., *Arti e mestieri napoletani nel contesto europeo*. Schena, Fasano, 2012.

FAGIOLI VERCELLONE, G., “Filangieri, Gaetano”, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, v. XLVII, 1997.

FALLETTA, S., (a cura di), *Erudizione e cultura storica nella Sicilia del XIX secolo. Il carteggio tra Michele Amari e Raffaele Starrabba (1866-1900)*. Federico II University Press, Napoli, 2018.

FARAGLIA, N.F., *Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*. Tipografia della Regia Università, Napoli, 1883.

FERRARO, S., “La vita e l’opera dell’avvocato napoletano Francesco Migliaccio amante e ricercatore delle antiche patrie istituzioni civili”, in VANTAGGIATO, E., *La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli* (a cura di). Servizio editoriale universitario, Bari, 2008.

FILANGIERI, G., *Documenti per la storia le arti e le industrie delle provincie napoletane*. Tipografia dell’Accademia reale delle scienze, Napoli, 1883-1891, VI voll.

FOLLIERI DE TORRETEROS, A., *Il credito agrario in Italia ed i monti frumentarii nelle provincie napoletane*. Tipografia Savastano, Napoli, 1882.

ID., *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d’arti e mestieri della città di Napoli illustrato con*

documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani. Napoli, 1882-1884. Coll., Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, mss. XXXIV-A-13.1-2.

GIANTURCO, E., *Crestomanzia di casi giuridici in uso accademico composta e ordinata dall'avvocato Emanuele Gianturco*. Stabilimento tipografico Salviati, Napoli, 1885.

GIUSTINIANI, L., *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*. Nella stamperia Simoniana, con regia approvazione, Napoli, 1803, t. II.

LANARO, P., “Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti del caso veneto”, in GUENZI, A., MASSA, P., MOIOLI, A., (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*. Franco Angeli editore, Milano, 1999.

LOMBARDI, G., *Tra le pagine di San Biagio. L'economia della stampa a Napoli in età moderna*. Editoriale scientifica italiana, Napoli, 2000.

MAJETTI, R., “Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX”, in *La Gazzetta del Procuratore*», a. XX, 1885-1886, n° 1, 2, 3, 7.

MASCILLI MIGLIORINI, L., *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*. Guida, Napoli, 1992.

MASE, V., “Repertorio di arti e manifatture per il Decennio francese dall'Appendice I del Ministero dell'Interno dell'Archivio di Stato di Napoli”, in IACUZIO, L., TERZI, L., (a cura di), *Studi e ricerche sul decennio francese*. Sebezia edizioni, Napoli, 2008.

MASTRODONATO, A., “La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI-XVIII)”, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, a. 10, n°. 27, 2013.

ID., *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*. Mediterranea, Palermo, 2016.

MIGLIACCIO, F., “Il primo statuto per la nobile arte degli orefici napolitani”, in *Archivio storico campano* n° II, 1892-1893.

ID., *Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall'avv. Francesco Migliaccio*. Tipografia dei fratelli Orfeo, Napoli, 1880.

ID., "Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall'avv. Francesco Migliaccio", in *Archivio storico campano* n° II, 1892-1893.

MUSCA, A.D., "Ricordo di Francesco Maria De' Robertis", in *Archivio Storico Pugliese*, a. LVII, 2004.

PAPAGNA, E., "Prefazione", in MASTRODONATO, A., *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*. Mediterranea, Palermo, 2016.

PEPERE, F., "Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle province napoletane: memoria del socio Francesco Peperè", in *Atti della reale accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli, 1883, v. XVII.

PERIFANO, T., "Commemorazione di Nicola Alianelli letta all'Accademia nella tornata del dì 19 Dicembre 1886", in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, Napoli, 1887, v. 17.

RAGOSTA, R., *Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna*. Donzelli, Roma, 2009.

RESCIGNO, G., "Confraternite di mestiere nel Principato Citra", in BARRA, F., CIRILLO, G., NOTO, M.A., *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età Moderna*. Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2011.

ID., *Lo "Stato dell'Arte". Le corporazioni nel regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*. Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2011.

VANTAGGIATO, E., *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli* (a cura di). Servizio editoriale universitario, Bari, 2008.

VENEZIA, A., *La Società napoletana di Storia patria e la costruzione della nazione*. Federico II University Press, Napoli, 2017.